

MARIA BARELA

ROBERTA MONTINARO

**L'INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
NELLA SCUOLA DELL'ESEGESI**

estratto da

**L'INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
nella dottrina italiana**



CASA EDITRICE DOTT. ANTONIO MILANI
2000

L'INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO NELLA SCUOLA DELL'ESEGESI (*)

Maria Barela - Roberta Montinaro

SOMMARIO: Introduzione. - Sez. I. Luigi Borsari. - 1. Premessa. - 2. Caratteri comuni all'interpretazione della legge e dei contratti: criterio letterale e "intenzione". - 3. Sulla gerarchia dei criteri interpretativi. - 4. I singoli criteri interpretativi. - 4.1. Le clause e le parole di significato ambiguo, gli usi locali e le clause d'uso. - 4.2. L'interpretazione rispettiva delle clause. - 4.3. L'interpretazione a favore dell'obbligo. - 4.4. L'interpretazione restrittiva e l'estensione ai casi non espressi. - 5. Osservazioni conclusive. - Sez. II. Francesco Ricci. - 1. Interpretazione del contratto e ricostruzione della volontà dei contraenti. - 2. Interpretazione degli atti di ultima volontà. Interpretazione e qualificazione del contratto. - 3. Natura delle regole interpretative. - 4. I singoli mezzi di ricognizione della volontà delle parti. - 5. Osservazioni conclusive. - Sez. III. Giorgio Giorgi. - 1. Definizione e classificazione della interpretazione dei contratti. - 2. Interpretazione autentica del contratto. - 3. Interpretazione dichiarativa. - 4. Interpretazione restrittiva ed estensiva. - 5. Osservazioni conclusive. - Sez. IV. Giovanni Lomonaco. - 1. La natura delle norme sull'interpretazione dei contratti e la loro genesi. - 2. La regola dell'art. 1131 c.c.: la lettera del testo e la comune intenzione delle parti. - 3. L'analisi dei singoli criteri interpretativi. - 4. Osservazioni conclusive. - Sez. V. Emidio Pacifici Mazzoni. - 1. Il principio generale sull'interpretazione dei contratti ed i suoi corollari. - Sez. VI. Vincenzo Cattaneo e Carlo Borda. - Conclusioni.

INTRODUZIONE

Con il termine «*école de l'exégèse*» si intende quell'indirizzo della civilistica francese che, nel corso del secolo decimonono, spiegava ed in-

(*) Maria Barela ha curato i profili di Luigi Borsari, Giovanni Lomonaco ed Emidio Pacifici Mazzoni. Roberta Montinaro ha curato i profili di Francesco Ricci, Giorgio Giorgi, Vincenzo Cattaneo e Carlo Borda.

terpretava il Codice Napoleone, seguendo nella trattazione scientifica la tecnica esegetica.

La denominazione scuola dell'esegesi non appartiene al periodo in cui tale dottrina si diffonde, ma viene coniata in un secondo momento da Julien Bonnecase⁽¹⁾, giurista francese che, in senso fortemente critico, analizza la tecnica della scuola, contrapponendo al metodo esegetico ad essa proprio il metodo dogmatico seguito dalla dottrina posteriore.

La storia della scuola esegetica francese, secondo la periodizzazione formulata dallo stesso Bonnecase⁽²⁾, può dividersi in tre fasi temporali: una fase iniziale, dal 1804, anno della promulgazione del Codice Napoleone, al 1830, che vede il contributo di giuristi quali A. Proudhon⁽³⁾, C.E. Delvincourt⁽⁴⁾ e C.B. Toullier⁽⁵⁾; una seconda fase, dal 1830 al 1880, da considerarsi l'apogeo della scuola stessa e caratterizzata dal fiorire dei grandi Commentari esegetici ad opera di A. Duranton⁽⁶⁾, J.C. Demolombe⁽⁷⁾ e F. Laurent⁽⁸⁾; una fase di declino, protrattasi fin verso la conclusione del XIX secolo, in cui meritano menzione i civilisti T. Huc⁽⁹⁾ e G. Baudry-Lacantinerie⁽¹⁰⁾.

Elementi caratteristici di tale indirizzo dottrinale sono il metodo seguito nella esposizione scientifica ed il ragionamento giuridico utilizzato nell'interpretazione delle disposizioni del Codice.

Quanto al metodo, esso consiste essenzialmente nello spiegare il testo del Codice civile, seguendo in modo pedissequo l'ordine delle materie, ossia la successione dei libri e dei titoli, del Codice stesso⁽¹¹⁾. Quan-

do l'aderenza alla disposizione delle materie si spinge sino a seguire l'ordine degli articoli, così come si presentano nell'ambito dei titoli, l'opera assume la forma letteraria del «Commentario»; quando, invece, ci si attiene all'ordine dei titoli, ma non all'ordine degli articoli, l'opera viene denominata «Trattato»⁽¹²⁾.

Quanto al ragionamento giuridico, gli esponenti della scuola ricorrono al *sillogismo*, procedimento logico in base al quale, muovendo da una premessa maggiore – costituita da un articolo oppure dalla combinazione di più articoli del Codice – e passando per una premessa minore – individuata in un caso concreto –, si perviene ad una data conclusione giuridica, consistente nella attribuzione al caso concreto delle conseguenze giuridiche stabilite dalla premessa maggiore.

La rigorosa aderenza al testo della legge, propria della scuola dell'esegesi, discende da un duplice ordine di ragioni, l'una di carattere storico, l'altra di natura ideologica.

La promulgazione del Codice Napoleone esigeva un'attenta opera di spiegazione e di interpretazione delle singole disposizioni in esso contenute, per la quale opera si rendeva necessario il ricorso alla tecnica esegetica, considerata strumento indispensabile al fine della elaborazione scientifica di un diritto codificato *ex novo* dal legislatore⁽¹³⁾.

D'altro canto, l'adesione degli esponenti della scuola dell'esegesi al *positivismo giuridico*⁽¹⁴⁾, secondo il quale sono giuridiche esclusivamente le norme poste dallo Stato, recava con sé la fedeltà al resto della legge e la rinuncia ad ogni contributo creativo dell'interprete. Affermazioni di principio, quali quella attribuita a Jean Joseph Bugnet, «Io non conosco il Diritto civile, io insegno il Codice Napoleone»⁽¹⁵⁾, rivelano indiscu-

(1) J. BONNECASE, *l'École de l'Exégèse en droit civil. Les traits distinctifs de sa doctrine et de ses méthodes d'après la profession de foi de ses plus illustres représentants*, Parigi, 1924, Id., *Science du droit et romantisme*, Parigi, 1928.

(2) J. BONNECASE, *Science du droit*, op. loc. ult. cit., p. 2 e ss.

(3) A. PROUDHON, *Traité des droits d'usufruit, d'usage, d'habitation et de superficie*, 9 voll., Dijon, 1823-24.

(4) C.E. DELVINCOURT, *Institutes de droit civil français*, 1808. L'opera venne tradotta in italiano e commentata da P. Liberatore, Napoli, 1827.

(5) C.B. TOULLIER, *Le droit civil français suivant l'ordre du Code civil*, Parigi 1811. L'opera dell'Autore è stata tradotta in italiano con il titolo *Il diritto civile francese secondo l'ordine del codice* a cura di Francescopaolo del Re, Napoli, 1830.

(6) A. DURANTON, *Cours de droit civil français suivant le Code civil*, 21 voll., Parigi, 1823-46.

(7) J.C. DEMOLOMBE, *Cours de Code Napoléon*, 31 voll., Parigi, 1845-76.

(8) F. LAURENT, *Principes de droit civil*, 33 voll., Bruxelles-Parigi, 1869-78.

(9) T. HUC, *Commentaire théorique et pratique de droit civil*, 15 voll., Parigi, 1892-1903.

(10) G. BAUDRY-LACANTINERIE, *Précis de droit civil*, Parigi, 1882.

(11) Sul metodo esegetico si vedano G. TARELLO, *La scuola dell'Esegesi e la sua diffusione in Italia*, in *Scritti per il XL della morte di P. E. Bensa*, Milano, 1969, p. 251 e ss.; N. IRTI,

La cultura del diritto civile, Torino, 1990, p. 7 e ss.; F. MARINELLI, *La scuola dell'esegesi, in Le regole del gioco. Introduzione storica al diritto civile in Francia*, manoscritto in corso di pubblicazione che si cita con il consenso dell'Autore.

(12) Oltre al Commentario e al Trattato, i giuristi della scuola dell'esegesi utilizzavano la forma letteraria più elementare, chiamata «Principi» o «Elementi».

(13) Si veda, a tale proposito, N. BOBBIO, *Il positivismo giuridico*, Torino, 1961, III, p. 78. Secondo l'Autore, una simile esigenza è paragonabile a quella che indusse la c.d. *Scuola dei glossatori* a scegliere il metodo esegetico, grazie al quale, nel corso del medioevo, si ebbe la prima fase di sviluppo del diritto comune fondato sulla compilazione giustinianea.

(14) Sulla adesione degli esponenti della Scuola dell'esegesi al *positivismo giuridico* e sulle ragioni storiche di tale adesione, si veda N. BOBBIO, op. loc. ult. cit., p. 72 e ss.

(15) Chr., per la storia dell'attribuzione a J.-J. BUGNET, J. BONNECASE, *L'École de l'Exégèse*, cit., pp. 29-30. La fama del Bugnet, allievo del Proudhon, è legata alla edizione com-

tibilmente il culto della volontà del legislatore espressa, in modo completo ed organico, attraverso la codificazione.

L'autorità riconosciuta alla legge, dunque, si riflette sul metodo del giurista: se la legge è identificata con la *voluntas legislatoris*, l'opera dell'interprete non può spingersi oltre la mera ricognizione di tale volontà.

A seguito dell'entrata in vigore, nel 1865, del primo Codice unitario, che del Code Napoleon costituisce diretta emanazione⁽¹⁶⁾, la dottrina civilistica italiana adotta come modello letterario lo strumento del «Commentario» e recepisce progressivamente anche il metodo e la ideologia propri dell'école de l'exégèse. I nostri giuristi mutano dagli esegeti d'oltralpe, oltre alla tecnica di argomentazione giuridica, anche l'insieme di concezioni che caratterizzano la codificazione napoleonica: «famiglia borghese gerarchica con accentuazione dei rapporti patrimoniali; proprietà come diritto tendenzialmente illimitato e tollerante solo suddivisioni temporanee circoscritte dal numero chiuso dei diritti reali; contratto come legge privata sottratta dalle espressioni volontà e garanzia dal numero chiuso delle cause di estinzione e di revisione»⁽¹⁷⁾.

La dottrina civilistica italiana si conforma al metodo esegetico per tutto il periodo che va dalla promulgazione del Codice civile al 1881⁽¹⁸⁾, nel corso del quale vengono pubblicati Commentari e Trattati di giuristi quali Francesco Ricci, Luigi Borsari, Giorgio Giorgi, Giovan-

mentaria dell'opera del POTNIER, *Oeuvres annotées et mises en corrélation avec le code civil et la législation actuelle*, 10 voll., Parigi, 1845-48.

⁽¹⁶⁾ Per una analisi della codificazione italiana del 1865 e dei rapporti tra quest'ultima ed il Code Napoleon si rimanda all'opera di A. PASTOR, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'Impero alla codificazione*, Torino, 1898, vol. II, parte II, in I, *Storia del diritto pubblico e delle fonti del diritto*.

⁽¹⁷⁾ Cfr. G. TARANTO, *La Scuola dell'Esseggi*, op. cit., p. 263, il quale sottolinea come la scuola esegetica abbia elaborato, sotto la veste della fedeltà al legislatore storico, l'insieme delle dottrine caratteristiche dell'*individualismo giuridico* proprio della codificazione napoleonica, poi trasfuse nel Codice civile italiano del 1865.

⁽¹⁸⁾ L'anno in questione viene indicato come momento iniziale del declino della scuola esegetica da N. IRTI, *La cultura*, op. cit., p. 9 e ss. La scelta è suggerita dalla circostanza della pubblicazione, nel corso dello stesso anno, del saggio di E. GIANTURCO, *Gli Studi di diritto civile e la questione del metodo in Italia - Considerazioni*, in *Filangeri*, 1881, ora in *Opere giuridiche*, I, Roma, 1947, p. 5 e ss., nel quale l'Autore auspica l'abbandono, da parte della civilistica italiana, della tecnica esegetica e l'adozione del metodo sistematico. Allo stesso anno si fa risalire anche la crisi della scuola esegetica francese: J. BONNECASE, *Science du droit*, op. cit., p. 266 e ss.

ni Lomonaco, Vincenzo Cattaneo, Carlo Borda ed Emidio Pacifici-Mazzoni. Opere voluminose, in cui al commento degli articoli del Codice si accompagna la ricchezza dei richiami giurisprudenziali e l'ossequio per le fonti romane.

SEZ. I. LUIGI BORSARI

1. Premessa

L'opera di Luigi Borsari⁽¹⁹⁾, da considerarsi tra quelle maggiormente rappresentative della scuola dell'esegesi in Italia, viene redatta nel decennio 1871-1881. Il primo Codice Civile italiano, promulgato nel 1865, è ancora agli albori e la dottrina italiana stenta ad elaborare un "sistema" di diritto civile autonomo⁽²⁰⁾: l'approccio scientifico alla materia civilistica si risolve nel metodo dell'esegesi, nato in Francia sulla base del più vecchio Codice Napoleone (1804) di cui il codice italiano appare una fedele riproduzione.

La produzione di Borsari, al pari degli altri scritti esegetici, risente in pieno di tale influenza e va quindi letta alla luce del quadro storico-giuridico in cui Egli si muove, per poterne cogliere appieno la portata e lo spirito.

In particolare, la trattazione relativa al tema dell'interpretazione dei contratti⁽²¹⁾ si svolge secondo un criterio rigorosamente analitico, tale da determinare nel lettore un'impressione di frammentarietà di

⁽¹⁹⁾ Luigi BORSARI nacque a Ferrara il 28 agosto 1804 ed ivi morì il 18 aprile 1887. Professore nell'Università della sua città natale nonché, più tardi, nell'Università di Bologna, rivestì le cariche di membro del Consiglio dei deputati dello Stato pontificio, di consigliere alla Corte d'Appello di Bologna e di consigliere presso le Corti di Cassazione di Milano, Torino e Firenze. Tra le sue opere principali ricordiamo: *Il commentario del codice civile italiano*, 6 voll., Torino, 1871-81; *Il codice di procedura civile annotato*, 4 voll., Torino, 1878; *Codice di commercio del Regno d'Italia annotato*, 2 voll., Torino, 1868-69.

⁽²⁰⁾ Vedi E. GIANTURCO, *Gli studi di diritto civile e la questione del metodo in Italia - Considerazioni*, cit., in cui alla sterzante critica rivolta nei confronti della «gretta imitazione dell'usanza francese di accompagnare gli articoli dei codici con pedestri commentari, che non promuovono, ma uccidono la scienza», si accompagna la considerazione che «non è possibile studiare ed esporre sistematicamente una branca del diritto pochi anni dopo che è stata codificata e completamente svolta», essendo il «sistema l'ultimo frutto di un lento, ma profondo lavoro dei giuristi».

⁽²¹⁾ Il tema è affrontato da L. BORSARI, nel *Commentario del codice civile italiano*, Torino-Napoli, 1871-1881, vol. III, parte II, sub artt. 1131 ss. c.c.

pensiero, cui contribuisce la tecnica del commentario utilizzata dall'Autore.

Le riflessioni critiche di ampio respiro sono, come accennato, estranee all'ideologia ed al metodo esegetico e l'opera del giurista ferrarese non costituisce un'eccezione, pur contenendo spunti interessanti che sembrerebbero talvolta aprire un varco ad una lettura del diritto positivo in chiave problematica, ma che tuttavia non trovano uno sviluppo adeguato.

2. *Caratteri comuni all'interpretazione della legge e dei contratti: criterio letterale e "intenzione"*

Il commento dedicato all'art. 1131 c.c. ⁽²²⁾ si apre con un'ampia premessa in tema di interpretazione della legge, dalla quale emerge palesemente la posizione di Borsari, comune del resto a tutti i giuristi esegetici, quale cultore della volontà del legislatore espressa nelle norme. Ne consegue un'alta considerazione per l'ufficio dell'interprete, consistente nell'enucleare quell'atto di volontà, nella ferma convinzione tuttavia che l'attività ermeneutica debba trovare spazio solo quando l'intenzione non emerga già in modo palese dalla costruzione letterale, cioè quando il testo non sia di per sé *chiaro* ⁽²³⁾.

Da un lato, quindi, l'Autore, nel sostenere l'importanza dell'interpretazione, affermata anche nei Codici, replica a quei giuristi contemporanei ⁽²⁴⁾, che Egli definisce «puritani della giurisprudenza», i quali, sulle orme di una famosa scuola del secolo XVIII ⁽²⁵⁾, ritenevano si potesse comprendere il significato dei testi ambigui esclusivamente sulla base di un'analisi filologica pura che conducesse al «senso proprio e vero» delle

⁽²²⁾ Art. 1131 c.c.: «Nei contratti si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti contraenti, anziché stare al senso letterale delle parole».

⁽²³⁾ Secondo l'ambito e noto brocardo «*in claris non fit interpretatio*», la cui autorità non è posta minimamente in discussione dai giuristi del XIX secolo.

⁽²⁴⁾ In particolare, S. JANNUZZI, *Della interpretazione e dei suoi limiti*, Napoli, 1875. Questi giuristi distinguevano tra *interpretazione e spiegazione* individuando, nella prima, la pericolosa operazione di ricerca dello «spirito del testo» e, nella seconda, la più rigorosa ed utile indagine svolta interamente sulla lettera del dettato. Da una tale impostazione scaturiva naturalmente la messa al bando di qualsiasi procedimento interpretativo che non fosse saldamente ed esclusivamente ancorato all'analisi logico-grammaticale delle parole.

⁽²⁵⁾ La Scuola inglese di Bentham, seguita in Italia dal Beccaria.

parole; dall'altro lato, contesta le opposte posizioni di quanti giungevano a sostenere la libertà di interpretazione dei giudici portando alle estreme conseguenze l'assunto che la chiarezza non sarebbe caratteristica dell'oggetto, ma proverrebbe dal soggetto che percepisce e comprende il testo.

Partendo da una tale premessa ed in linea con il metodo esegetico, Borsari procede quindi ad un esame analitico e comparativo delle norme poste in tema di interpretazione della legge e del contratto.

«*A legge chiara*» — afferma l'Autore — «non occorre interpretazione, anzi sarebbe abuso di podestà e vizio intollerabile», dovendosi definire chiara «*la legge che esprime con parole appropriate tutto il pensiero del legislatore in ordine a quel dato rapporto giuridico che si è proposto di regolare*». Chiarezza dunque nell'oggetto, ovvero qualità del testo, non già in un modo di essere dell'intelletto che percepisce la norma. L'interprete sarà pertanto costretto ad arrendersi all'evidenza, quale criterio fondamentale nell'arte dell'interpretare, secondo il principio tramandato dal diritto romano «*cum in verbis nulla ambiguitas est, non est admittenda voluntatis quaestio*» ⁽²⁶⁾.

Tale principio vale per la volontà dell'uomo come per quella del legislatore, ed ecco il punto di incontro per Borsari tra interpretazione della legge e del contratto: «*Qui pure cominciamo dalle parole, come quelle che provano e dimostrano la intenzione; la loro perspicuità non permette la ricerca del senso interno*». Laddove per senso interno, chiarisce l'Autore, non deve intendersi qualcosa di diverso e di ulteriore rispetto alla lettera, dal momento che «*il tacito corrisponde all'espresso formando la unità del concetto. Così diciamo che la interpretazione è un sussidio per fare intendere quello che non è stato chiaramente espresso*» ⁽²⁷⁾.

Se quindi dal testo non emerge in modo palese l'intenzione, ma sorgono dei dubbi circa la volontà espressa dalle parole, deve farsi luogo ad interpretazione.

In particolare, Borsari attribuisce una notevole importanza alla esegetica, quale arte dell'analisi testuale, per ricavare il pensiero contenuto nella disposizione nel rispetto della costruzione letterale, non incorrendo così nel rischio di sostituire il proprio pensiero a quello del legislatore (o delle parti nel caso di un testo contrattuale).

Egli dimostra di muoversi nella tradizione scientifica che aveva avu-

⁽²⁶⁾ La massima è del giureconsulto PAOLO (L. 25, D. de legibus, III).

⁽²⁷⁾ L. BORSARI, *Commentario del codice civile italiano*, cit., sub art. 1131 c.c., p. 272.

to il suo periodo di splendore nell'epoca della scuola di Bologna con la quale si era affermato l'atteggiamento di rispetto e di considerazione che il giurista doveva assumere nei confronti del testo.

La posizione del Borsari emerge chiaramente laddove, a proposito dell'interpretazione della legge, osserva che «l'esegetica, studio ossequioso e minuto della parola, che alla scuola bolognese fornì i grandi espositori del diritto, non era propriamente un'arte sussidiaria per sopporre alla viziosa espressione della legge. La esegetica non tendeva a materializzare l'idea, ma ad approfondirla mercè l'analisi testuale. Colla codificazione ha cessato di essere un ramo distinto dell'insegnamento, ma è l'indagine che si esige quando la oscurità nasce dal mal uso e confusione dei vocaboli»⁽²⁸⁾.

Nella fedele ricerca dell'intenzione, criterio valido per l'interpretazione dei testi sia legislativi che contrattuali, Borsari rileva tuttavia che l'interprete dovrà tenere debito conto delle differenze di natura e portata tra una legge ed una norma pattizia.

«Diretta la prima a condurre l'universale dietro il suo comando e quindi portando nel suo contenuto un cumulo più ponderoso di interessi, non altro regola il secondo che i parziali interessi di alcune persone, destinato a non operare fuori di esse».

È questo il motivo per cui l'intenzione dei contraenti nell'art. 1131 c.c. assume un rilievo decisivo per la comprensione del significato della regola che essi stessi pongono.

«Ma, oltreché i contraenti altro non vogliono che intendersi fra essi, e non pensano alla critica del comune, spiegano poi la mente loro in tutta la scrittura dalla quale può meglio raccogliersi che da parole isolate, e quindi il saggio preceito del nostro articolo»⁽²⁹⁾.

La «mente» che si dispiega «in tutta la scrittura» evoca da un lato la necessità di svolgere un esame sistematico della scrittura privata, dall'altro, la necessità che tale indagine rimanga circoscritta entro i confini del patto stesso.

Il contratto complessivamente considerato costituisce pertanto il materiale necessario ma sufficiente dell'interpretazione, laddove, nell'interpretare il dettato legislativo, sarà possibile, anzi doveroso per l'interprete valicare i confini della singola legge «nella cognizione del legame e dei rapporti delle istituzioni del paese fra loro e nel complessos»⁽³⁰⁾.

Sfere d'indagine diverse, dunque, per le diverse specie d'interpretazione: l'una ristretta nei termini del negozio speciale, l'altra estesa alla storia generale ed al materiale legislativo complessivamente considerato.

3. Sulla gerarchia dei criteri interpretativi

Alla luce delle caratteristiche comuni agli scritti esegetici ed, in particolare, in considerazione della estrema aderenza al dettato legislativo, non meraviglia l'assenza, nella trattazione di Borsari come nelle altre di stampo esegetico, di un'organica sistemazione delle regole interpretative secondo un criterio gerarchico ordinatore.

Non essendo stato espressamente fornito, infatti, dal legislatore del 1865 un siffatto criterio, i giuristi esegetici, primo fra tutti Borsari, non affrontano in modo diretto il problema della gerarchia dei canoni interpretativi, limitandosi a spiegare in cosa consistano tali canoni, sussidiari ed a volte strumentali rispetto al principio cardine della ricerca della volontà dei contraenti.

Nell'intento di fornire tale spiegazione, secondo l'uso del tempo, frequenti sono i richiami alle massime romanistiche da cui essi traggono origine, considerate regole logiche ed accolte, come tali, nei Codici moderni, anche se il più delle volte i continui riferimenti al diritto romano appaiono fini a se stessi e non preordinati a conferire organicità alla materia trattata.

Uno dei motivi di un tale atteggiamento nei confronti della questione può essere del resto facilmente rinvenuto nella radicata convinzione fra i giuristi della seconda metà del XIX secolo, sulla scorta della legislazione francese, della non vincolatività delle norme poste in materia di interpretazione dei contratti, ad eccezione, secondo l'orientamento dominante, dell'art. 1131 c.c. che impone di indagare l'intenzione delle parti.

Borsari, a differenza di altri giuristi⁽³¹⁾, non tratta diffusamente la questione dell'assenza di vincolatività nelle disposizioni volte a dirigere

⁽²⁸⁾ L. BORSARI, *op. loc. cit.*, p. 273.

⁽²⁹⁾ L. BORSARI, *op. loc. cit.*, p. 271.

⁽³⁰⁾ L. BORSARI, *op. loc. cit.*, p. 273. Borsari fa riferimento al riguardo alla massima

di diritto romano «*incivile est nisi tota lege perspecta, una aliqua particula eius proposita, iudicare vel responderet*» (CASSO, Fr. 24, D. *de legibus*), di fondamentale importanza nell'interpretazione della legge, che Egli però non richiama in via analogica in materia di interpretazione dei contratti, a differenza di altri giuristi contemporanei. V. G. LOMONACO, *Delle obbligazioni e dei contratti in genere*, vol. unico, Napoli, 1887, p. 231.

⁽³¹⁾ V., tra gli altri, G. LOMONACO, *op. cit.*, p. 222.

l'interpretazione delle convenzioni, tuttavia, sembra potersi desumere dal suo scritto⁽³²⁾ che considera le regole in esame alla stregua di «suggerimenti» forniti dal legislatore al giudice, che può utilizzarli, quali mezzi ulteriori, al fine di individuare nel modo migliore la regola cui le parti devono dare esecuzione.

In quest'ottica l'ordine gerarchico dei criteri da esperire in sede di interpretazione delle private convenzioni appare un problema di secondaria importanza, in quanto l'interprete sarà comunque libero di utilizzare a sua discrezione l'uno o l'altro, o addirittura nessuno, degli strumenti apprestati dal legislatore.

Tuttavia, nella trattazione, emerge talvolta il problema della prevalenza di un singolo criterio rispetto all'altro, sebbene in maniera non diretta, giacché la questione affiora con riferimento all'esposizione di casi concreti controversi, la cui soluzione peraltro non viene spiegata in modo del tutto esauriente. Più spesso, si può riscontrare un collegamento, posto tra singoli canoni interpretativi, senza però che da tale rapporto, siano tratte conseguenze più ampie in merito ad una eventuale scala gerarchica ordinatrice della materia.

4. I singoli criteri interpretativi

4.1. Le clausole e le parole di significato ambiguo, gli usi locali e le clausole d'uso

In ordine alla prima regola sussidiaria posta dall'art. 1132 c.c.⁽³³⁾, Borsari rileva che la clausola ambigua deve essere letta alla luce dell'intero contratto affinché si possa attribuire ad essa un senso produttivo di effetti, giacché solo da un esame congiunto delle clausole si potrà dedurre l'esatto concetto che le parti intendevano esprimere.

Il criterio in esame⁽³⁴⁾, sembrerebbe dunque per Borsari non rive-

⁽³²⁾ Laddove, ad esempio, egli considera che «compito dei giudici del fatto è interpretare le convenzioni, interpretare una legge è sempre una funzione del diritto». L. BORSARI, *op. cit.*, p. 275.

⁽³³⁾ L'art. 1132 c.c. così recita: «Quando una clausola ammette due sensi, si deve intendere nel senso per cui può la medesima avere qualche effetto, piuttosto che in quello per cui non ne potrebbe avere alcuno».

⁽³⁴⁾ Il quale è contemplato nel Codice Civile attuale sotto il nome di «conservazione del contratto» viene ricompreso dalla dottrina tra i canoni d'interpretazione c.d. oggettivi.

stire carattere di autonomia nell'interpretazione, dovendo bensì essere collocato tra gli strumenti atti a ricercare la volontà comune, attraverso l'esame complessivo del testo contrattuale.

Un tale ragionamento non è espresso a chiare lettere da Borsari, il quale nel commento all'art. 1132 c.c. afferma che «nella presunzione che viene siasi detto senza una intenzione, il contratto non sarebbe in ogni parte quello che si è voluto che fosse», ed allora «conviene poter dominare l'intero concetto per conciliare le clausole onde ciascuna abbia un significato corrispondente all'insieme della convenzione».

Diverso carattere appare invece rivestire la regola stabilita nel successivo articolo 1133 c.c.⁽³⁵⁾, in relazione alla quale Borsari si limita a riportare alcuni esempi di casi pratici risolti mediante il riferimento alla «materia del contratto», ovvero alla disciplina codicistica del tipo contrattuale utilizzato dai contraenti. Egli non si esprime circa la natura del criterio, tuttavia sembra emergere nel breve commento il carattere oggettivo del canone, stante l'assenza di riferimenti alla ricerca della volontà delle parti sul punto ambiguo.

Natura altrettanto oggettiva è da attribuirsi al criterio che impone di interpretare il patto ambiguo con riferimento alla pratica del paese dove fu stipulato il contratto (art. 1134 c.c.)⁽³⁶⁾. L'Autore avverte al riguardo che «questo mezzo d'interpretazione è subalterno di sua natura e secondario. Quello che primeggia, e si deve innanzi tutto ricercare, si è la volontà dei contraenti, quello che essi medesimi abbiano inteso di fare, prendendo a spiegare l'ambiguità colla convenzione medesima»⁽³⁷⁾.

Egli ritiene, in primo luogo, che tale regola abbia un ambito di applicazione limitato a particolari materie in cui l'uso locale effettivamente si utilizza e può essere quindi illuminante solo in relazione a queste, ed in secondo luogo che, qualora le parti abbiano inteso regolare autonomamente un punto della convenzione, sebbene ne sia risultato un patto ambiguo, interpretare quest'ultimo secondo l'uso locale significherebbe

⁽³⁵⁾ Tale norma («Le parole che possono avere due sensi, debbono essere intese nel senso più conveniente alla materia del contratto») trova il suo fondamento romanistico nella regola richiamata dall'Autore «*Quoties idem sermo duas sententias exprimit, ea potissimum accipiantur quae rei gerendae aptior est*» (GRUJANO, *D. de div. reg. jur.*, fr. 27); L. BORSARI, *op. loc. cit.*, p. 275.

⁽³⁶⁾ Art. 1134: «Il patto ambiguo s'interpreta secondo ciò che si pratica nel paese dove fu stipulato il contratto».

⁽³⁷⁾ L. BORSARI, *op. loc. cit.*, p. 277.

non tener conto dell'intenzione comune, sostituendola arbitrariamente con le consuetudini del luogo⁽³⁸⁾.

Ad una diversa conclusione si giungerebbe se le parti non si fossero minimamente espresse sul punto: in tal caso, infatti, sarebbe legittima la presunzione che i contraenti abbiano inteso lasciare che gli usi locali integrassero la disciplina convenzionale.

Borsari rileva inoltre come la stessa espressione «interpretazione del patto ambiguo» non sarebbe del tutto esatta giacché nella pratica è frequente il ricorso al criterio in esame per stabilire le modalità di esecuzione del patto, non già per la sua interpretazione in senso stretto.

Sorge allora il dubbio che l'Autore, sebbene non sia esplicito sul punto, non ravvisi una differenza sostanziale tra la norma stabilita nel par. 1134 c.c. e quella del successivo art. 1135 c.c., in base al quale «nei contratti si debbono avere per apposte le clausole che sono d'uso, ancorché non vi siano espresse». Iadove «per clausole d'uso s'intendono quei modi di esecuzione che nel luogo si praticano comunemente»⁽³⁹⁾.

4.2. L'interpretazione rispettativa delle clausole

Proseguendo la trattazione nell'ordine stabilito dal Codice Civile, si giunge all'esame della regola contenuta nell'art. 1136 c.c.⁽⁴⁰⁾ alla quale Borsari attribuisce una duplice valenza.

Sotto un primo profilo, infatti, essa impone di esaminare le singole clausole l'una in rapporto all'altra, «...nella loro unità, quando siano tra loro attinenti. Le clausole s'interpretano le une per le altre, e intendiamo quelle che hanno un comune oggetto determinato».

Si tratta, secondo l'interpretazione offerta dall'Autore, di un metro di lettura del contratto la cui utilizzazione prescinde dall'esistenza di un dubbio sul significato di ciascuna clausola, dovendosi esperire ogniqualvolta ci si trovi di fronte ad un testo contrattuale. Ne consegue che, a rigore, tale indagine congiunta non potrebbe definirsi quale operazio-

ne di interpretazione in senso stretto, in quanto non sarebbe originata da un'ambiguità di significato, ma rientrerebbe nella normale lettura delle private convenzioni; si è già visto, infatti, come Borsari ritenga non possa farsi luogo ad interpretazione in assenza del dubbio.

L'Autore definisce tale interpretazione «rispettiva», nel senso che le singole clausole si integrano e si spiegano vicendevolmente.

Sotto altro profilo, la norma impone di rapportare le singole pattinzioni alle clausole di carattere generale che, se riguardano in maniera isolata, potrebbero apparire sbiadite e prive di concretezza, ma che invece proprio le clausole particolari provvedono a riempire di significato. Tale ultima operazione, a differenza della prima, rientrerebbe a pieno titolo tra quelle di interpretazione vera e propria, in quanto preposta a conferire colore e fisionomia alle pattinzioni di significato incerto a causa della loro genericità.

Ulteriore questione posta dall'art. 1136 c.c., già nota agli esegeti francesi che Borsari ha cura di citare⁽⁴¹⁾, è se gli elementi di raffronto per stabilire l'esatto significato delle singole clausole di un contratto debbano essere tratti esclusivamente dal contratto medesimo oppure possano essere dedotti da atti diversi. La soluzione negativa al quesito è offerta sulla base della considerazione che non è desumibile da alcuna norma, tantomeno dall'art. 1136 c.c., la possibilità per l'interprete di varcare il limite della convenzione, rappresentata come un circolo chiuso, tuttavia si ammette che in casi eccezionali si possa dedurre un aiuto all'interpretazione da altri atti purché siano della stessa natura e conclusi tra le medesime parti.

Infatti lo scopo principale dell'interpretazione, ribadisce Borsari, è quello di trarre dal testo l'intenzione delle parti. Solo quando ciò non sia possibile, è consentito all'interprete rivolgersi fuori dal testo contrattuale e, solo in via subordinata, ricorrere a quei criteri, che oggi definiremmo «oggettivi», che esulano dalla ricerca della volontà comune.

4.3. L'interpretazione a favore dell'obbligato

Risulta allora chiaro perché il canone interpretativo, posto nel suc-

⁽³⁸⁾ Borsari fonda tale ragionamento sulla regola di diritto romano «Semper in stipulationibus id sequitur quod actum est, aut si non apparet quod actum est, erit consequens ut id sequatur quod in regione in qua actum est, frequentatur» (ULPIANO, Fr. 34, D. de div. reg. jur.). L. BORSARI, op. loc. cit., p. 278.

⁽³⁹⁾ L. BORSARI, op. loc. cit., p. 278.

⁽⁴⁰⁾ Art. 1136 c.c.: «Le clausole dei contratti s'interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dall'atto intero».

⁽⁴¹⁾ Si tratta di C. DEMOLOMBE, *Traité des contrats ou des obligations conventionnelles en général*, vol. II, n. 10, Parigi, 1877 e di C.B. TOULLIER, *Droit civil*, III, Parigi, 1847. L. BORSARI, op. loc. cit., p. 280.

cessivo art. 1137 c.c. e volto a risolvere il dubbio sulla base di principi generali, vada esperito in ultima analisi, qualora non vi sia altro mezzo per sciogliere l'ambiguità di senso.

«*Togliere la interpretazione dal fondo della convenzione, vale a dire da elementi intenzionali o interni, è ciò che viene raccomandato e deve farsi per quanto sia possibile; a questa massima facciamo omaggio, non ricorrendo ad elementi esteriori se non dopo aver fatto intuitivamente le prove sul documento attuale*».

«Nel dubbio», infatti, il legislatore suggerisce di utilizzare il criterio della *interpretatio contra stipulatorem*, laddove lo stipulante è identificato con il creditore della prestazione dedotta in obbligazione. La ratio della regola risiede nel principio secondo il quale non si può presumere l'esistenza di un'obbligazione: su colui che propone un patto utile a sé incombe l'onere di spiegarne chiaramente i termini.

Tale regola è da ricondursi, evidenza Borsari, a quella più generale ed elementare in base alla quale *onus probandi incumbit ei qui dicit*, formulata esplicitamente dal legislatore in altra sede (art. 1312 c.c.).

Nell'applicare il criterio in esame, riflette l'Autore, non deve aversi riguardo alla qualità principale di creditore che emerge dal contratto complessivamente considerato, dal momento che nei contratti a prestazioni corrispettive entrambe le parti assumono le vesti sia di creditore che di debitore, bensì alla posizione di stipulante assunta dal contraente in relazione alla sola clausola il cui significato appare dubbioso.

Il criterio da ultimo esaminato costituisce, per voce unanime, il mezzo da esperire in via del tutto subordinata nell'interpretazione dei contratti, e tuttavia nessuno degli autori di fine '800, né tantomeno Borsari, rileva che ad esso, in quanto criterio residuale, non corrisponde un'adeguata collocazione da parte del legislatore nell'ambito dei canoni interpretativi elencati nel relativo paragrafo del Codice Civile.

L'Autore, dunque, che pure è attento osservatore di ogni singola espressione del legislatore, non sembra rilevare il problema mantenendo un atteggiamento di grande rispetto per il testo normativo, che, se pregevole da un lato, dall'altro sbarra la strada a qualsiasi riflessione di critica costruttiva.

4.4. L'interpretazione restrittiva e l'estensione ai casi non espressi

Borsari, dunque, proseguendo nella particolareggiata analisi dei cri-

teri emeneurici, giunge agli articoli 1138 e 1139 c.c. che chiudono il paragrafo dedicato all'interpretazione dei contratti.

Si tratta di criteri originati dai più generali canoni di interpretazione c.d. restrittiva ed estensiva, che, trasfusi nelle norme in esame, sembrano a Borsari accedere in via strumentale al canone primo di interpretazione, ovvero la ricerca della comune intenzione dei contraenti. Essi infatti sono volti, l'uno, a circoscrivere, l'altro, ad ampliare l'oggetto della contrattazione con riferimento al proposito presuntivo delle parti, desunto dall'atto.

In relazione alla prima regola⁽⁴²⁾, Borsari ritiene innanzi tutto che il riferimento alle «cose» limiti l'applicazione del criterio a quei casi in cui si discuta dell'oggetto del contratto, inteso quale bene materiale, quando non sia esattamente individuato dalle parti; ciò che può accadere di frequente nei contratti aventi ad oggetto il trasferimento di diritti sopra universalità di beni.

Come nelle migliori trattazioni esegetiche, l'esposizione di alcuni casi pratici occupa gran parte del commento e la conclusione cui l'Autore perviene non fa che ribadire il concetto già espresso dalla norma:

«*Per concludere sul nostro art. 1138, diciamo che dalle sue parole si desume il fondamento della teoria, che dai termini stessi della convenzione deve risultare la prova di ciò che le parti si sono proposte di contrattare, quando specialmente si tratta di alienazione*».

L'ultima regola⁽⁴³⁾, da applicare nell'eventualità che i contraenti abbiano espresso un caso *tollendae dubitationis causa*, stabilisce la presunzione che le parti abbiano voluto includere nel patto anche altri casi non espressi, «ai quali secondo ragione può estendersi lo stesso patto». Il criterio, idoneo *sad indubitare se non addituna a togliere la foras* all'argomento *a contrario sensu*, viene esposto da Borsari in contrapposizione a quest'ultimo, con l'avvertenza che «*deve con tutta certezza apparire la volontà dei contraenti, allorché spe-*

⁽⁴²⁾ Art. 1138 c.c.: «Per quanto siano generali le espressioni di un contratto, esso non comprende che le cose sopra le quali apparisce che le parti si sono proposte di contrattare». Borsari richiama in proposito la massima *nihil est in intellectu quod non fuerit in sensu*, trasposta nell'altra, *nihil est in conventionem quod non fuerit in animo*. L. BORSARI, *op. loc. ubi cit.*, p. 283.

⁽⁴³⁾ Art. 1139 c.c.: «Quando in un contratto si è espresso un caso affine di spiegare un patto, non si presume che siano voluti escludere i casi non espressi, ai quali secondo ragione può estendersi lo stesso patto».

ciamente si tratti di abbandonare dei diritti che abbiamo fondati nella legge».

L'Autore appare piuttosto propenso a limitare la portata della norma in esame: «*codesta dichiarazione della legge giova specialmente in quei casi in cui la clausola espressa, lungi dal contraddire al dettato del diritto comune, lo conferma*». Egli pone cioè in relazione, in modo non del tutto inusuale tra i giuristi del tempo⁽⁴⁴⁾, l'articolo in esame con la norma stabilita nell'art. 1124 c.c.⁽⁴⁵⁾, per concludere che se il patto sia esemplificativo di effetti derivanti secondo l'equità, l'uso o la legge, certamente esso si estenderà anche i casi non espressi; al contrario, se sia di contenuto derogatorio ai suddetti effetti, non si potrà presumere che le parti abbiano inteso estenderne l'efficacia oltre il caso in esso espressamente previsto.

Tale conclusione potrebbe però facilmente determinare l'inutilità della norma in esame, stante già l'esistenza dell'art. 1124 c.c. L'unica funzione eventualmente ravvisabile in conseguenza di un simile ragionamento (ovvero l'esclusione dell'applicabilità della clausola di contenuto derogatorio ai casi in essa non espressamente previsti), condurrebbe a considerare l'art. 1139 c.c. un criterio di interpretazione restrittiva anziché estensiva.

La lettura congiunta della norma in esame con l'art. 1124 c.c. non sembra peraltro trovare un solido fondamento nella costruzione codicistica della disciplina del contratto: altro sono le conseguenze che al contratto derivano secondo la legge, gli usi e l'equità, altro i casi espressi dalle parti allo scopo di rendere più chiara la loro volontà ed estensibili ai casi analoghi, quando vi sia identità di ratio.

5. Osservazioni conclusive

La produzione del giurista ferrarese, come accennato, è forse quella che maggiormente racchiude ed esemplifica i caratteri dello stile e del metodo esegetico: la tecnica del commentario, il criterio rigorosamente

analitico seguito nell'esposizione, la fedeltà all'ordine concettuale proprio del Codice Civile rendono l'opera di Luigi Borsari un modello chiave della scuola dell'esgesi in Italia.

In tema di interpretazione, l'Autore muove dalla comparazione tra l'ermenutica dei testi legislativi e quella negoziale, secondo l'uso del tempo, ritenendo applicabile ad entrambe il principio «*in claris non fit interpretatio*», che domina incontrastato il campo dell'interpretazione giuridica sia nella dottrina che nella giurisprudenza di fine '800.

In virtù di tale principio solo quando l'intenzione (del legislatore o delle parti) non emerga in modo palese dalla costruzione letterale, può trovare spazio l'interpretazione, quale procedimento non necessario ma eventuale, che trova il suo presupposto nel «*dubbio*».

In questa prospettiva, Borsari considera di importanza fondamentale l'esegetica quale arte dell'analisi testuale volta a ricercare l'intenzione nel rispetto della costruzione letterale, evidenziando in tal modo come l'oggetto della interpretazione sia e rimanga il testo⁽⁴⁶⁾, che costituisce il limite invalicabile dell'attività dell'interprete.

In ordine al problema della gerarchia dei canoni interpretativi, è stato già rilevato come risulti del tutto assente nell'opera di Borsari, come del resto negli altri scritti di stampo esegetico, la sistemazione delle regole ermeneutiche secondo un criterio gerarchico ordinatore: il culto per la volontà del legislatore espressa nelle norme impedisce, infatti, all'Autore di elaborare un sistema organico autonomo, che prescindendo dall'ordine di esposizione seguito dal Codice Civile.

L'irrelevanza della questione trova, peraltro, la sua giustificazione nella considerazione dei criteri interpretativi quali «*meri suggerimenti*» forniti all'interprete dal legislatore, che perciò, in quanto tali, non necessiterebbero di essere ordinati gerarchicamente⁽⁴⁷⁾.

L'unico rapporto gerarchico cui l'Autore fa riferimento è quello che

⁽⁴⁶⁾ In una tale concezione non è forse azzardato scorgere un profilo di anticipazione del concetto di «*forma rappresentativa*», che sarà teorizzato da uno dei padri della dottrina civilistica nel XX secolo. V. E. BERTI, *Le categorie civilistiche dell'interpretazione*, in *Riv. it. sc. giur.*, 1948, ora Giuffrè, Milano, 1999, p. 6.

⁽⁴⁷⁾ La concezione, largamente diffusa nella dottrina ottocentesca, secondo la quale le norme sull'interpretazione non rivestono carattere di vincolatività per l'interprete, sarà radicalmente capovolta ad opera dei giuristi del XIX secolo, i quali provvederanno a riordinare le norme secondo un criterio gerarchico, sul presupposto della natura precettiva delle norme stesse, giungendo così a garantire la controllabilità dei risultati (V. C. GRASSERI, *Intorno al principio di gerarchia delle norme di interpretazione*, in *Foro it.*, 1941, I, 512; N. IRTI, *Principi e problemi di interpretazione contrattuale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1999, 1157).

⁽⁴⁴⁾ V. anche sul punto, V. CATTANEO-C. BORDA, *Il Codice Civile annotato*, vol. II, Torino, 1868, p. 833.

⁽⁴⁵⁾ Art. 1124 c.c.: «I contratti debbono essere eseguiti di buona fede, ed obbligano non solo a quanto è nei medesimi espresso, ma anche a tutte le conseguenze che secondo l'equità, l'uso o la legge ne derivano».

intercorre tra la regola primaria contenuta nell'art. 1131 c.c. e taluni dei canoni enunciati dai successivi articoli del Codice Civile (si vedano gli artt. 1132, 1138 e 1139 c.c.), aventi natura c.d. soggettiva e considerati quali strumenti al fine di indagare la volontà delle parti; gli altri criteri (si vedano gli artt. 1133, 1134, 1135, e 1137 c.c.) rivestirebbero, invece, carattere «oggettivo» e, quindi, di autonomia dal canone primo della ricerca della comune intenzione dei contraenti, sia pure trovando applicazione in via sussidiaria rispetto a questo.

Tali considerazioni, lungi dal pervenire ad una costruzione organica di un sistema delle norme interpretative, possono tuttavia ritenersi un valido punto di partenza delle successive elaborazioni sistematiche della materia ad opera dei giuristi posteriori.

SEZ. II. FRANCESCO RICCI

1. Interpretazione del contratto e ricostruzione della volontà dei contraenti

Francesco Ricci⁽⁴⁸⁾ dedica all'interpretazione del contratto alcune pregevoli pagine del *Corso teorico-pratico di diritto civile*⁽⁴⁹⁾, nelle quali, muovendo dal commento degli articoli 1131-1139 del Codice Civile del 1865, definisce la natura e gli scopi dell'attività interpretativa.

In ossequio alla concezione volontaristica a quel tempo dominante, l'Autore riconduce l'interpretazione del contratto alla indagine sulla *volontà effettiva dei contraenti*⁽⁵⁰⁾ e considera siffatta indagine strumentale

⁽⁴⁸⁾ FRANCESCO RICCI nasce ad Ascoli Piceno nel 1845, professore di diritto civile presso l'Università di Macerata, si dedica alla carriera politica, divenendo rappresentante della città natia presso la Camera nazionale dei deputati nelle file della c.d. sinistra storica. Le scarse notizie sulla vita dell'Autore sono riportate nell'opera di TELESFORO SARTI, *Il parlamento sabapino e nazionale*, 1890. Tra le opere dell'Autore vanno ricordate *Corso Teorico-pratico di Diritto civile*, 9 voll., Torino, 1877-1886, *Commento di Codice di procedura civile*, Firenze, 1883 ed *Indole e fonti delle obbligazioni e dei contratti*, Torino, 1892.

⁽⁴⁹⁾ Alla interpretazione dei contratti è dedicato il Capo IV, Titolo I del Libro VI, p. 86 e ss. del *Corso Teorico-pratico*. L'Autore ripropone le considerazioni invernabili nel Corso, arricchite da richiami giurisprudenziali, nel volume unico dell'opera *Indole e fonti delle obbligazioni e dei contratti*, cit., p. 371 e ss.

⁽⁵⁰⁾ Gli esponenti della scuola dell'esegesi mutano siffatta concezione «soggettivista» della interpretazione del contratto dal R.J. POTIGNR, in *Opere*, I, *Trattato delle obbligazioni* (edizione italiana a cura di Dupin Seniore, Livorno 1841), nn. 91-98, il quale ricava dalle testimonianze della giurisprudenza romana il principio della interpretazione delle dichiarazioni di-

alla determinazione degli effetti giuridici del contratto stesso. Poiché l'atto, il cui significato l'interprete si accinge ad accertare, è opera di un uomo, la prima circostanza che si impone di verificare è costituita dal senso che l'atto aveva per il suo autore. Il principio in questione, sostenuto dal Ricci in tema di interpretazione degli atti giuridici, è, d'altro canto, una conseguenza dell'altro, più generale, per cui il privato ha il potere di concludere negozi giuridici e di stabilirne il contenuto⁽⁵¹⁾; se, infatti, si attribuisce all'individuo tale libertà, si deve ammettere che i suoi atti siano da intendere come egli stesso li ha intesi.

L'intenzione delle parti, rivolta alla produzione delle conseguenze giuridiche del negozio, viene, inoltre, equiparata alla legge: come la norma non può essere correttamente applicata, ove non sia chiara l'intenzione del legislatore, così il precetto contenuto nel testo contrattuale non può essere eseguito, se non risulta con chiarezza l'intendimento dei contraenti⁽⁵²⁾.

conforme alla volontà soggettiva e concreta dell'autore o all'intendimento comune dei contraenti, principio successivamente trasfuso nell'art. 1156 del Code Napoléon. Per una rilettura da parte della dottrina più recente della interpretazione del negozio giuridico nel diritto romano si veda G. GAMBOLINI, *Sulla interpretazione degli atti negoziali nel diritto romano*, Milano, 1965, p. 303 e ss., nonché E. BETTI, *Interpretazione dei negozi giuridici (Diritto romano)*, in *Noetissimo Dig. it.*, III ed., 1957, vol. VIII, p. 902, il quale individua, quanto al rapporto tra senso letterale e volontà del dichiarante, profonde differenze tra i giuristi romani della età classica ed i giuristi della età giustiniana: secondo l'A., mentre nei primi è riscontrabile la tendenza ad attribuire ai *verba* un significato *tipico*, rispondente alle vedute ed ai costumi sociali, ancorché in contrasto con l'opinione personale degli interessati nel caso specifico, nei secondi prevale l'indirizzo tendenzialmente individuale dell'interpretazione, intesa come ricostruzione della concreta intenzione delle parti.

⁽⁵¹⁾ La rilevanza attribuita dall'Autore alla forza creativa della volontà individuale, concepita come fonte degli effetti giuridici, si spiega in considerazione del fatto che la dottrina civilistica italiana della metà del secolo XIX era pienamente inserita nelle correnti di pensiero di stampo giusnaturalistico e, successivamente, illuministico dalle quali la Pandettistica aveva tratto spunto per la elaborazione della categoria del negozio giuridico. Si consideri, infatti, che alcuni esponenti della scuola dell'esegesi accolgono, ancorché in termini non nominalistici, la figura in questione, laddove affermano l'esistenza di «atti giuridici» che «hanno per obiettivo immediato l'acquisto, la modificazione e la perdita di un diritto, e sono di questo effetto condizione indispensabile» (Ch. E. PACINOTTI MAZZONI, *Istituzioni di diritto civile*, a cura di Venzi, II, pt. I, Firenze, 1914-1919, p. 378).

⁽⁵²⁾ L'Autore ribadisce la concezione del contratto come legge privata in *Indole e fonti*, op. cit., p. 346, laddove afferma che «I contratti, dispone l'art. 1123 c.c., legittimamente formati hanno forza di legge per coloro che li hanno fatti. Ciò vuol dire che il contratto obbliga allo stesso modo in cui obbliga la legge. Questa è costituita dal precetto imposto dal legislatore nell'interesse generale della società, il contratto, invece, è il precetto che le parti contraenti impongono liberamente a loro stessi per determinare i loro diritti e i loro privati rapporti». L'accostamento del contratto alla legge si trova nelle fonti romane, dove è espresso il concetto che il contratto «prende legge» dall'accordo delle parti, una simile equiparazione viene successivamente ri-

«Interpretare il contratto non altro vuol dire se non interpretare la intenzione dei contraenti; l'interpretazione di siffatta volontà è di suprema importanza, perché, tenendo luogo i contratti di legge, questa non può rettamente applicarsi ove non sia chiaro l'intendimento del legislatore»⁽⁵³⁾.

Movendo da siffatta concezione, l'Autore delinea il rapporto che intercorre tra l'intenzione comune dei contraenti ed il senso letterale delle parole: poiché la lettera del contratto (*verba*) costituisce lo strumento principale di manifestazione dei pensieri e dei desideri dell'individuo, l'analisi del testo contrattuale rappresenta il primo mezzo di ricostruzione della volontà delle parti (*sententia*). L'esame delle parole e degli scritti dei dichiaranti, dunque, permette all'interprete di individuare il significato che i contraenti intesero attribuire all'accordo e di ricollegare a quest'ultimo gli effetti da essi programmati⁽⁵⁴⁾.

La relazione di mezzo a fine, stabilita dall'Autore tra il testo del contratto ed il comune intendimento delle parti, impone, tuttavia, di rifiutare il significato letterale della convenzione che contrasti con la volontà dei dichiaranti. Il disposto dell'art. 1131 c.c., secondo il quale, nell'interpretare i contratti, si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti, anziché stare al senso letterale delle parole⁽⁵⁵⁾ esige che la volontà dei contraenti prevalga sulla lettera del contratto⁽⁵⁶⁾. Ove sussistano dubbi ed ambiguità, causati da imperfezioni del linguaggio, ignoranza o scarsa attenzione nella redazione del testo contrattuale, è dovere

pressa dal giusnaturalismo, a partire da GROZIO, *De iure belli ac pacis*, II, XI, I, § 3, secondo il quale i singoli possono, con il contratto, dare legge a se stessi, allo stesso modo in cui i consociati, con il contratto sociale, danno legge alla collettività.

⁽⁵³⁾ F. RICCI, in *Corso*, cit., p. 86.

⁽⁵⁴⁾ Sulla concezione della interpretazione del contratto, propria degli esponenti della scuola dell'esegesi, e sul rapporto tra accertamento della volontà dei contraenti e determinazione degli effetti giuridici del contratto, si veda R. SACCO-G. DE NOVA, *L'interpretazione, in Trattato di Diritto Civile diretto da R. SACCO*, Torino, 1993, *Il Contratto*, tomo II, p. 358.

⁽⁵⁵⁾ Con riferimento alla differenza che intercorre tra l'art. 1362 c.c. del 1942 e le legislazioni anteriori, in particolare, gli artt. 1156 Code Nap. e 1131 c.c. del 1865, si veda N. IRTI, *Testo e contesto*, Padova, 1996, p. 4. L'Autore sottolinea come nell'art. 1362 c.c. del 1942 il legislatore si sia limitato a denunciare l'insufficienza del senso letterale rispetto alla comune intenzione, mentre negli artt. 1156 Code Nap. e 1131 c.c. del 1865 tra le espressioni letterali e la comune volontà dei dichiaranti sussiste un rapporto antitetico.

⁽⁵⁶⁾ Una simile concezione, d'altro canto, si spiega in base alla equiparazione, operata dall'Autore, della nozione di comune intenzione dei contraenti con la nozione di accordo delle parti di cui all'art. 1098 c.c. 1865 (il quale recita: «Il contratto è l'accordo di due o più persone per costituire, regolare o sciogliere fra loro un vincolo giuridico»).

dell'interprete sostituire l'intendimento dei dichiaranti alle parole con le quali si è manifestato l'accordo.

La ricerca del concreto volere delle parti, inoltre, deve compiersi anche nel caso in cui le espressioni utilizzate siano chiare, poiché, nonostante l'apparente chiarezza delle formule espressive di cui le parti si sono avvalse, il testo contrattuale potrebbe essere in contrasto con l'effettivo volere dei dichiaranti.

«Io dico di venderti il fondo tuscolano che tu accetti di acquistare per mille; l'espressione in questo caso è chiarissima, ma questa chiarezza non impedisce di indagare quale sia stata la intenzione dei contraenti; dappoi ché, supposto che essi abbiano errato nell'indicare il fondo, oggetto del contratto, e che parlando del fondo tuscolano abbiano inteso riferirsi al fondo tiburtino, si presenta appunto il caso in cui più che alle parole usate, conviene deferire alla volontà delle parti»⁽⁵⁷⁾.

Nell'accezione accolta dal Ricci, la comune intenzione deve desumersi dal comportamento complessivo di entrambe le parti e non dagli atteggiamenti e dal contegno di una sola di esse, in quanto questi ultimi sono inidonei ad evidenziare il contenuto dell'accordo. Nell'attribuire rilevanza al comportamento di ciascuna delle parti, l'Autore dimostra, quindi, di riconoscere la condizione di parità dei contraenti, allo scopo di impedire che ad una parte venga imposta l'interpretazione favorevole all'altra⁽⁵⁸⁾. Pertanto, se entrambi i contraenti invocano un significato difforme da quello risultante dalla mera interpretazione filologico-gram-

⁽⁵⁷⁾ F. RICCI, *Corso*, cit., p. 87. Con questo esempio l'Autore ci rivela in quale misura la comune intenzione può prevalere rispetto alla lettera del contratto. Infatti, si consideri che nella fattispecie in esame (in cui, in virtù dell'errore comune ad entrambe le parti ed incidente sulla dichiarazione, i contraenti dichiarano, rispettivamente, di vendere ed acquistare il fondo tuscolano, ma intendono riferirsi al fondo sempromano) la volontà dei dichiaranti viene indagata andando oltre il limite costituito dalla lettera del contratto e che essa, dunque, sia ricavabile dalla dichiarazione contrattuale con i sussidi dell'interpretazione. Può darsi, tuttavia, il caso in cui la volontà delle parti si sia bensì esteriorizzata, ma del tutto al di fuori della dichiarazione negoziale. Anche in tale ultima ipotesi, secondo il pensiero che è dato ricostruire dell'Autore, l'interprete deve spingersi alla ricerca del contratto e che essa, dunque, ancorché ricavabile esclusivamente con l'ausilio di mezzi extratestuali. È significativo rilevare come la dottrina recente, dinanzi ad un caso analogo a quello ipotizzato dal Ricci, sia pervenuta ad una conclusione del tutto opposta (si veda L. FERRI, *Errore ostativo e interpretazione del contratto*, in *Rev. trim. dir. proc. civ.*, 1958, II, p. 1505).

⁽⁵⁸⁾ Anche la dottrina meno risulente evidenzia come la concezione soggettiva della interpretazione del contratto non si ponga necessariamente in conflitto con le esigenze dell'affidamento. Si veda, in particolare, R. SACCO, *Il contratto*, cit., p. 384, secondo il quale «se l'intenzione è veramente comune, non esiste affidamento in contrasto con questa intenzione».

maticale, la volontà delle parti prevale sul senso letterale; risultato cui, al contrario, non può pervenirsi, qualora solo uno degli stipulanti affermi un significato contrastante con la lettera della convenzione.

«Ogni qualvolta nasce un dubbio sulla vera portata d'una convenzione, per quanto sieno precisi i termini con cui venne conclusa, è giocoforza istituire un'indagine sul vero significato che le parti intesero dare alle parole da loro usate, onde nessuno resti vittima di una formula più o meno inesatta di contratto, forse scabramente proposta da uno dei contraenti, e dall'altro inconsideratamente accettata. L'intenzione peraltro dei contraenti deve risultare dall'accordo della loro libera volontà, e quindi da ciò che essi hanno fatto o detto; né mai l'interpretazione di siffatta volontà può farsi dipendere da ciò che ha detto o fatto uno dei contraenti»⁽⁵⁹⁾.

Dalle parole dell'Autore può facilmente desumersi l'impulso esercitato sul pensiero dello stesso da F. Toullier⁽⁶⁰⁾, uno dei più illustri esponenti della scuola dell'esegesi francese. Il Toullier definisce l'interpretazione del contratto come l'arte di accettare la volontà delle parti, manifestata per mezzo delle parole e degli scritti. Ove questi siano suscettibili di una pluralità di significati, è concesso all'interprete ricercare la comune intenzione delle parti, discostandosi dal senso letterale delle parole; quando, al contrario, non sia riscontrabile alcuna oscurità od ambiguità, le parole dei dichiaranti devono, per lo più, intendersi nel loro significato letterale⁽⁶¹⁾. Dal principio in questione l'Autore ricava la regola ulteriore secondo cui gli stipulanti hanno l'onere di impiegare i termini secondo il loro significato proprio, con la conseguenza che il senso individuale, invocato da una delle parti, non può essere opposto all'altro contraente, ove esso non sia conosciuto o conoscibile. Il giurista francese ricorre ad un esempio tratto da un famoso testo di Pomponio, riguardante la *c. d. stipulazione delle vesti muliebris*⁽⁶²⁾: qualora una parte abbia acquistato mediante contratto tutti gli indumenti femminili di proprietà dell'altra, la circostanza che il venditore, benché di sesso maschile, fosse solito indossare alcune vesti di tal ge-

nera, in assenza di elementi da cui dedurre una intesa comune e specifica delle parti sul punto, non induce ad interpretare la convenzione nel senso di escludere tali indumenti dall'oggetto del contratto.

2. Interpretazione degli atti di ultima volontà. Interpretazione e qualificazione del contratto

La relazione tra volontà dei dichiaranti e senso letterale delle parole assume, nell'opinione del Ricci, una diversa valenza, ove oggetto di interpretazione sia, non un contratto, ma un atto di ultima volontà. Il testamento è considerato dall'Autore espressione libera e spontanea della volontà del testatore. Qualora tale volontà si sia manifestata in termini chiari, e non risulti *abunde* che l'autore dell'atto è incorso in errore, è dovere dell'interprete attenersi al senso letterale della dichiarazione, senza ricercare l'interno volere del dichiarante.

Siffatto principio viene desunto dalle fonti romane, secondo le quali, considerato il carattere di unilateralità e solennità del negozio testamentario, le dichiarazioni ed i comportamenti, precedenti e successivi all'atto stesso, assumono una ridotta rilevanza interpretativa, in quanto è possibile che riflettano una volontà del testatore non seria, né definitivamente maturata. Da ciò discende la necessità, da un lato, di interpretare l'atto *mortis causa* in base al significato oggettivo delle locuzioni usate dal testatore e, dall'altro, di limitare il ricorso a circostanze e dichiarazioni extratestamentarie ai soli casi di manifesta ambiguità delle espressioni rinvenibili nella dichiarazione di ultima volontà⁽⁶³⁾.

Il Ricci tratta, altresì, della differenza tra interpretazione e qualificazione (o *definizione*) del contratto.

«Non si confonda la interpretazione colla definizione del contratto. Per interpretare il contratto il giudice deve aver riguardo alla intenzione dei contraenti; laddove, per definirlo, è unicamente alla legge che il magi-

⁽⁵⁹⁾ F. RICCI, *op. loc. ult. cit.*, p. 88.

⁽⁶⁰⁾ C.B. TOULLIER, *op. cit.*, tomo III, n. 308, p. 351.

⁽⁶¹⁾ C.B. TOULLIER, *op. loc. ult. cit.*, p. 550, ove l'Autore afferma espressamente che «le sens littéral ne presentant que des idées claires, doit être préféré à une simple présomption d'intention».

⁽⁶²⁾ Si veda in D. 45, 1, 110, 1 (Pomp. 4 ad Quini. Manc.): Si stipulatus fuero de te: «vestem tuam, quaecumque muliebris est, dare spondes?», magis ad mentem stipulantis quam ad mentem promittentis id referri debet, ut quid in re sit, acstinari debeat, non quid senserit promissor, itaque si solitas fuerat promissor muliebris quadam veste uti, nihil minus debetur.

⁽⁶³⁾ Si veda, con riguardo alle fonti romane, D. 32, 69, pr. (Marcell. sing. resp.): «non aliter a significatione verborum recedi oportet, quam cum manifestum est aliud sensisse testatorem». I giuriconsulti romani, tuttavia, non mancavano di sottolineare come occorresse distinguere a

seconda che oggetto di interpretazione fosse una dichiarazione *inter vivos* od una *mortis causa*. Poiché nel secondo tipo di dichiarazione negoziale non sorge nel destinatario un'aspettativa meritevole di tutela, si riteneva che fosse lecito indagare in modo più intenso la volontà dell'autore della dichiarazione stessa. Da tale considerazione si ricavava la diversa regola: «in testamentis plentius voluntates testantium interpretantur», in D. 50, 17, 12 (Paul. 3 ad Sab.).

strato deve riferirsi. Quindi, se alle parti piacquero dare una diversa definizione o diverso nome giuridico alla loro convenzione, spetta al giudice definire il contratto secondo la legge dispone ed applicare al medesimo le regole che gli sono proprie, anziché le regole corrispondenti alla definizione data dai contraenti»⁽⁶⁴⁾.

L'interpretazione del contratto consiste nella mera ricognizione di ciò che i contraenti hanno concretamente voluto. La qualificazione dello stesso, al contratto, costituisce operazione che il giudice deve svolgere con esclusivo riferimento alle norme di legge, procedendo alla corretta definizione del contratto, anche nel caso in cui le parti, al momento della stipulazione, abbiano ad esso attribuito un diverso nome *in iuris*. L'erronea sussunzione del contratto nello schema astratto, conseguentemente, è soggetta a ricorso per cassazione, laddove la valutazione compiuta dall'interprete nell'accertare l'intento dei contraenti è ritenuta insindacabile⁽⁶⁵⁾.

3. Natura delle regole interpretative

Una volta stabilito il principio generale, secondo cui deve aversi riguardo alla volontà comune delle parti, anziché stare al senso letterale delle parole da esse usate, l'Autore esamina le regole contenute negli artt. 1132 e ss. del Codice civile del 1865, precisandone, in primo luogo, natura e funzione.

All'applicazione di tali norme, secondo il Ricci, si deve fare ricorso solamente allorché la volontà dei dichiaranti sia espressa in modo oscuro o ambiguo; in assenza di dubbi o ambiguità, al contratto, l'unico criterio che si offre all'interprete è quello ricavabile dal primo degli articoli dedicati alla interpretazione del contratto. Inoltre, mentre la disposizione contenuta nell'art. 1131 c.c. ha natura precettiva⁽⁶⁶⁾, non altrettanto

⁽⁶⁴⁾ F. Ricci, *op. cit.*, p. 88.

⁽⁶⁵⁾ Quanto alla insindacabilità della valutazione dell'interprete, relativa alla scelta dei diversi criteri ermeneutici suggeriti dal legislatore, si veda *infra*, paragrafo successivo.

⁽⁶⁶⁾ Come rilevato da C. GRASSETTI, *L'interpretazione del negozio giuridico con particolari riguardo ai contratti*, Padova, 1938, p. 18, nota 29, il Ricci fu tra i primi ad impostare in termini non unitari il problema del valore giuridico delle regole sulla interpretazione dei contratti di cui all'art. 1131 e ss. c.c. Il Grassetti, più in particolare, evidenzia come l'esponente della scuola dell'esegesi fondi il carattere vincolante dell'art. 1131 c.c. sulla considerazione che tale disposizione enuncerebbe non un semplice mezzo, bensì il fine stesso della attività

può dirsi delle regole ermeneutiche di cui agli artt. 1132 e ss. c.c., le quali costituiscono semplici criteri logici o norme di esperienza, che l'interprete è libero di disattendere⁽⁶⁷⁾. Ad una simile conclusione l'Autore perviene in considerazione della funzione cui tali regole assolvono: esse consistono in semplici applicazioni pratiche del principio generale contenuto nell'art. 1131 c.c., essendo dettate dal legislatore per consentire all'interprete di meglio ricostruire la volontà dei contraenti.

«La esatta conoscenza dello intendimento dei contraenti è l'obiettivo cui mira il patrio legislatore. A conseguire questo intento esso suggerisce alcuni criteri generali, che la ragione e l'esperienza dimostrano atti allo scopo. Ma se nel caso speciale il mezzo apparisce non idoneo a raggiungere il fine desiderato, si dirà che il legislatore ha voluto sacrificare il fine al mezzo, o non piuttosto questo a quello? Ecco il punto di vista dal quale è d'uopo che l'interprete si ponga per avvicinarsi, quanto più gli è possibile, al concetto del legislatore. È ora supponibile che il legislatore, il quale vuole ad ogni costo che nelle convenzioni si indaghi la volontà dei contraenti, abbia imposto al giudice di prescindere da questa volontà per attenersi al criterio da esso suggerito, anche quando questo nel caso concreto conduca ad intendere al rovescio la volontà delle parti?»⁽⁶⁸⁾.

Poiché l'interpretazione del contratto consiste nell'accertamento della volontà dei dichiaranti, i criteri su cui si fonda la valutazione del giudice acquistano valore nei limiti in cui consentano una fedele ricostruzione di siffatta volontà: pertanto, da tali regole l'interprete può prescindere ogni qualvolta, al fine di conoscere l'intendimento dei dichiaranti, si renda necessario il ricorso a criteri diversi da quelli previsti dal legislatore.

Dal principio in questione l'Autore ricava, altresì, la conseguenza che, mentre il rifiuto del giudice di indagare la comune intenzione costituisce violazione di legge denunciabile dinanzi alla Suprema Corte, l'i-

ermeneutica. L'art. 1131, dunque, esprimerebbe il sommo principio in materia di interpretazione del contratto.

⁽⁶⁷⁾ Secondo l'Autore, dunque, l'interpretazione costituisce un mero procedimento logico volto ad accertare la concreta volontà dei dichiaranti, e non anche un procedimento logico-giuridico, governato da regole di natura precettiva. Pertanto, contrariamente a quanto affermato dalla dottrina posteriore (si veda E. BERTI, *Le categorie cultistiche dell'interpretazione*, cit., p. 10; N. ITRI, *Principi e problemi di interpretazione contrattuale*, cit., p. 1141), il risultato cui l'interprete perviene non è suscettibile di un controllo volto a verificarne la conformità rispetto ai canoni legali.

⁽⁶⁸⁾ F. Ricci, *op. cit.*, p. 89.

nesservanza delle norme in discorso non è censurabile, in quanto la scelta tra i criteri dettati dal legislatore e quelli che, nel caso speciale, la ragione e l'esperienza suggeriscono è rimessa al prudente apprezzamento dell'interprete.

4. I singoli mezzi di ricognizione della volontà delle parti

Accertata la natura dei criteri di interpretazione diversi da quello descritto nell'art. 1131 c.c., il Ricci individua i presupposti di applicazione delle singole regole ermeneutiche, al fine di risolvere eventuali conflitti tra le stesse.

Il criterio suggerito dal primo articolo, in base al quale *quando una clausola ammette due sensi, si deve intendere nel senso per cui può la medesima avere qualche effetto, piuttosto che in quello in cui non ne potrebbe avere alcuno* (art. 1132 c.c.), si fonda sulla regola di esperienza secondo cui deve presumersi che le parti, accertando una convenzione, abbiano inteso perseguire uno scopo giuridicamente rilevante. Come logica conseguenza di questa presunzione, secondo il Ricci, conviene all'interprete, chiamato a scegliere tra due sensi, attribuire alla clausola ambigua il significato per cui essa possa produrre degli effetti, in luogo del diverso senso, in base al quale il contratto diverrebbe inutile (*interpretazione correttiva*).

La successiva norma, di cui all'art. 1133 c.c., la quale stabilisce che *le parole suscettibili di più significati debbono essere intese nel modo più conveniente alla materia del contratto, condivide con la regola precedente la presenza di una clausola suscettibile di una pluralità di significati, ma si differenzia da quest'ultima per il fatto che mentre l'art. 1132 c.c. suggerisce all'interprete di attenersi al solo senso compatibile con la utilità del contratto, l'art. 1133 c.c., invece, dispone di attribuire alla clausola il significato che meglio venga alla materia ed all'oggetto della convenzione. L'Autore spiega la portata della regola interpretativa in questione, ricorrendo ad un esempio.*

«Vi do in affitto la mia casa per un triennio, pattuendo la corrisposta di lire mille. Qui vi ha dubbio, imperocché non è detto, se le lire mille rappresentino la corrisposta di ciascun anno di fitto, ovvero di tutto il triennio; è certo, intanto, che, qualunque di questi due sensi si attribuisca alla clausola, il contratto sta, con qual criterio adunque proce-

deremo ad intenderla in uno, anziché in altro senso? Il criterio consiste nell'intendere la clausola nel senso meglio conveniente alla materia del contratto, e poiché il contratto d'affitto è annuale e la corrisposta suole determinarsi annualmente; quindi è che la corrisposta di lire mille si intende essersi fissata come la corrisposta di ciascuna anno, non già dell'intero triennio di fitto. Suppongasi però che, avuto riguardo al prezzo per cui sogliono farsi gli affitti nel luogo in cui si trova la casa da me locata, le lire mille rappresentino il fitto, secondo i prezzi normali, di un triennio, in tal caso, se non risulti un motivo speciale, in vista del quale le parti abbiano inteso aumentare il prezzo normale degli affitti, si terrà che la corrisposta fissata sia non già annuale, ma comprensiva di tutto il triennio» (69).

Il criterio dell'interpretazione conforme alla materia del contratto può, inoltre, porsi in conflitto con la diversa regola di cui all'art. 1134 c.c., che dispone di interpretare la convenzione secondo ciò che si pratica nel paese dove fu stipulato il contratto.

L'Autore, constatata l'identità di presupposto applicativo delle due norme, ossia la pluralità di significati ricollegabili alle espressioni letterali, risolve il problema della precedenza da accordare all'una piuttosto che all'altra, ricorrendo alla natura delle regole interpretative in discorso: in considerazione del carattere non assoluto dei criteri ermeneutici in conflitto, non è possibile rispondere *a priori* se debba preferirsi l'interpretazione più conveniente alla materia del contratto, ovvero quella rispondente all'uso del paese in cui si è contrattato, dovendosi la preferenza accordare all'uno, anziché all'altro criterio, a seconda delle circostanze del caso.

Particolare rilievo è, infine, attribuito alla regola di cui all'art. 1137 c.c., secondo cui *nel dubbio, il contratto si interpreta contro colui che ha stipulato, ed in favore della parte che ha assunto l'obbligazione*, ritenuta dal Ricci criterio sussidiario, utilizzabile quando non vi sia modo di conoscere l'effettiva volontà delle parti. Il dubbio menzionato da tale disposizione consiste nella ambiguità della clausola contrattuale che non possa superarsi malgrado l'applicazione di tutti i criteri interpretativi suggeriti dal legislatore. Quando non soccorra alcuna regola ermeneutica, secondo l'Autore, la legge non impone al-

(69) F. Ricci, *op. cit.*, p. 91.

l'interprete di ricercare la concreta volontà dei contraenti⁽⁷⁰⁾, bensì di scegliere il significato meno vantaggioso per lo stipulante⁽⁷¹⁾, come forma di sanzione per non avere quest'ultimo espresso il proprio intendimento in termini chiari.

In tali ultime ipotesi, l'*interpretazione* non ha natura ricognitiva del volere delle parti, ma assolve ad una funzione lato sensu integrativa: la dichiarazione è giudicata manchevole, in quanto ambigua od indeterminata, e l'opera dell'interprete consiste nell'individuare i criteri necessari, affinché quest'ultima abbia effetto (o ne abbia uno migliore).

5. Osservazioni conclusive

Dalle pagine del Ricci emerge una concezione della interpretazione del contratto strettamente dipendente dal ruolo attribuito alla volontà nella produzione degli effetti giuridici.

La forza vincolante del contratto risiede nella comune intenzione delle parti, intesa come fatto di per sé produttivo di conseguenze sul piano del diritto. L'attività dell'interprete, pertanto, assolve il compito di *ricomporre* ciò che le parti hanno voluto e di *scoprire* gli effetti dell'atto negoziale, mentre l'analisi delle parole che compongono la dichiarazione contrattuale costituisce un semplice mezzo di ricostruzione della volontà dei contraenti.

L'Autore ricava l'oggetto ed il fine della interpretazione — consistente, appunto, nella ricerca della concreta volontà delle parti — dal disposto dell'art. 1131 c.c., che fa obbligo di indagare *quale sia stata la comune intenzione dei contraenti, anziché stare*

⁽⁷⁰⁾ Cf. J.-C. DEMOLOMBE, *Traité des contrats*, Parigi, s.d., II, n. 23, p. 24, il quale sottolinea come con tale disposizione il legislatore si sia proposto non di «*démontrer le noeuu*», ma addirittura di «*le trancher*», e ciò nell'impossibilità assoluta per l'interprete di penetrare l'oscurezza del contratto.

⁽⁷¹⁾ L'Autore individua il fondamento della regola in questione in un ulteriore principio, che egli esprime nei modi che seguono: «*Chi pretende, infatti, da altri l'adempimento di una obbligazione deve fornire la prova; se questa prova sia incerta e vacillante, non può la sua domanda accogliersi. Or bene, l'articolo in esame, disponendo che nel dubbio la convenzione si interpreta a favore di chi si è obbligato, non fa che rendere omaggio a siffatto principio, dappoi- ché, ove vi ha il dubbio, non vi ha la prova di quanto si pretende porre a carico dell'obbligato, e mancando questa prova, non può la condizione del debitore rendersi deteiora*» (F. RICCI, *op. cit.*, p. 94).

al significato letterale delle parole. Pertanto, la prevalenza del concreto intendimento dei dichiaranti sulla lettera del contratto non costituisce il frutto della libera scelta dell'interprete, ma viene ad esso imposta da una norma di carattere precettivo. Ove le dichiarazioni negoziali siano lacunose od ambigue, è dovere dell'interprete svelare la volontà dei contraenti; allo stesso modo, qualora le parole utilizzate siano chiare, ma non rispondano agli scopi dei dichiaranti, è d'uopo accettare le reali intenzioni delle parti. In entrambi i casi, ossia tanto nell'ipotesi di ambiguità, quanto in quella di chiarezza delle locuzioni utilizzate, la ricerca della comune intenzione giustifica il superamento del testo contrattuale.

Da tali premesse discende il carattere non vincolante delle regole interpretative di cui agli artt. 1132 e segg. c.c.: da queste ultime il giudice può prescindere ogni qualvolta, al fine di conseguire «*la esatta conoscenza dello intendimento dei contraenti*», si renda necessario il ricorso a criteri diversi da quelli previsti dal legislatore.

SEZ. III. GIORGIO GIORGI

1. Definizione e classificazione della interpretazione dei contratti

Giorgio Giorgi⁽⁷²⁾ considera il contratto come «*fonte di obbligazioni*». Siffatte conseguenze giuridiche, tuttavia, in tanto possono prodursi, in quanto corrispondano al contenuto dell'accordo delle parti. Poiché tale accordo costituisce il risultato dell'incontro delle concrete volontà dei contraenti, l'interpretazione del contratto è ritenuta attività necessaria al fine di determinare le conseguenze giuridiche programmate dalle parti.

In alcune pagine della sua opera di maggiore rilievo⁽⁷³⁾ relative agli

⁽⁷²⁾ GIORGIO GIORGI nasce a Firenze il 16 settembre 1836. Magistrato di Corte d'appello, diventa membro del Consiglio di Stato, del quale assume anche la presidenza, e viene successivamente nominato senatore. Muore a Roma il 22 febbraio 1915. Pubblica diverse opere, tra le quali meritano menzione: *Espropriazione per causa di utilità pubblica sui beni del pubblico demanio*, Firenze 1892; *Teoria delle obbligazioni nel diritto moderno italiano*, voll. 9, Firenze, 1884; *La dottrina delle persone giuridiche e dei corpi morali*, voll. 6, Firenze, 1889.

⁽⁷³⁾ *Teoria delle obbligazioni*, op. cit., Capitolo I, Titolo II, volume IV, p. 169.

Effetti dei contratti secondo la volontà delle parti, l'Autore afferma che «L'estensione degli effetti di un contratto si determina interpretando la volontà delle parti, la quale è manifestata dai segni da cui i contraenti usano nel convenire, e rivelata dal significato diretto dei segni medesimi; sì che l'interpretazione è, per dirlo con Wolf, *investigatio mentis per verba, atque signa indicata*» (74).

L'accertamento dell'intento dei contraenti, tuttavia, non costituisce operazione agevole per l'interprete, poiché può darsi l'eventualità che i segni del linguaggio, e, in modo particolare, le parole, siano *oscure, equivoche od ambigue*, o che, pur essendo *chiare*, non concordino con la volontà dei contraenti, sia perché le parti *plus dixerint quam cogitaverint*, sia perché *minus dixerint quam cogitaverint*. Nella prima ipotesi, secondo il Giorgi, deve farsi luogo ad interpretazione *declarativa*, mentre, nel secondo caso l'interprete deve mettere in luce l'effettiva volontà delle parti, ricorrendo alla interpretazione *restrictiva ed estensiva*.

Poiché i criteri su cui si fonda l'indagine conoscitiva costituiscono il risultato della esperienza e delle meditazioni dei giuriconsulti, tali forme di interpretazione vengono dall'Autore ricondotte alla categoria unitaria della *interpretazione dottrinale*.

2. Interpretazione autentica del contratto

Qualora i contraenti abbiano provveduto a definire il significato delle parole che compongono il testo del contratto, non è lecito, secondo il Giorgi, discostarsi dal senso in tal modo individuato. Prima di ricorrere all'interpretazione dottrinale, l'interprete deve, dunque, accertare che «*le parti non abbiano da se medesime interpretata la propria volontà*» (75).

L'interpretazione autentica del contratto vincola il giudice allo stesso modo della interpretazione operata dal legislatore: in entrambi i casi, il significato accertato dallo stesso autore della dichiarazione prevale rispetto al senso ricavato dall'interprete mediante il ricorso ai diversi metodi ermeneutici. Siffatta interpretazione, inoltre, costituendo il risultato dell'accordo delle parti sul significato da attribuire al contratto, si diffe-

renza nettamente dalla interpretazione unilaterale compiuta dal singolo contraente, e, pertanto, non pregiudica gli interessi dell'altra parte.

Quanto ai modi con cui può farsi luogo ad interpretazione autentica in tema di contratti, il Giorgi distingue due diverse ipotesi: le parti possono stipulare un patto espresso, vertente sul significato dell'accordo (76), oppure possono vincolare l'interprete con i propri comportamenti «*osservanti*», ossia conformi al senso che intendono attribuire al contratto (77). L'osservanza è concetto che l'Autore mutuava dai giuristi del tempo, per i quali «*stabilis enim praesumptio praecessisse titulus, qualis apparet usus et possessio*» (78), e che egli espri-me nei modi che seguono: «*Quando le parti contraenti abbiano eseguita una convenzione, il modo con cui l'hanno attuata chiarisce la loro volontà: e se l'hanno eseguita in parte o per qualche tempo, la convenzione deve eseguirsi nel modo medesimo anche nel rimanente, e per l'avvenire*» (79).

3. Interpretazione declarativa

Il Giorgi definisce *declarativa* l'interpretazione cui il giudice procede nel caso in cui le parole siano *oscure, equivoche od ambigue*, e debba, pertanto, chiarirsi la volontà delle parti mediante il ricorso a criteri idonei all'accertamento dell'intenzione dei contraenti. Tra detti criteri ermeneutici, l'Autore considera, in primo luogo, gli scopi perseguiti dalle parti e l'uso personale di ciascun contraente: i primi sono ricavabili dai fatti antecedenti,

(76) Il Giorgi sembra qualificare tale patto quale nuovo contratto sulla interpretazione del precedente accordo. Nulla afferma l'Autore in merito alla efficacia di un simile patto: se, infatti, ad esso si attribuisse efficacia retroattiva, se ne ammetterebbe l'idoneità a pregiudicare i diritti dei terzi.

(77) La nozione di interpretazione autentica del contratto come accordo espresso vertente sul significato di un pregresso contratto intercorso tra le stesse parti non risulta essere stata utilizzata dalla dottrina anteriore, quanto meno nei termini in cui venne enunciata dal Giorgi. Gli spunti forniti dall'Autore divennero oggetto di riflessione da parte dei giuristi dell'età successiva, i quali intesero l'interpretazione autentica come strumento privilegiato di prova, da cui desumere la comune intenzione dei contraenti, ovvero come negozio di accertamento (si vedano, tra gli altri, G. OSTI, in *Notissimo Dig. it.*, voce *Contratto*, IV, 1959, p. 521; C. GRASSETTI, in *Notissimo Dig. it.*, voce *Interpretazione dei negozi giuridici «inter vivos»*, VIII, p. 904 ss., spec. p. 906; E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, 2^a ediz., Torino, 1955, p. 161).

(78) P.A. MERLIN, *Reguoni Alphabetique des Questions de Droit qui se présentent le plus fréquemment dans les tribunaux*, 6 voll., Parigi, 1808, p. 238 e ss.; C.B. TOULIER, *Le droits civils*, op. cit., VI, 328.

(79) G. GIOREI, *Teoria delle obbligazioni*, cit., p. 173.

(74) La citazione riportata nel testo dall'Autore si riferisce all'opera di CRISTIANO

WOLF, *Institutiones iuris naturae et gentium*, 1754, parte VI, n. 459.

(75) G. GIOREI, *Teoria delle obbligazioni*, cit., p. 172.

contemporanei e successivi al contratto, mentre il secondo può valere come criterio interpretativo nel caso in cui siffatta consuetudine personale sia desumibile da fatti e dichiarazioni posti in essere dalla singola parte, che risultino non oscuri e che, pertanto, siano riconoscibili dall'altro contraente.

L'uso del paese nel quale è stato concluso il contratto, invece, assume per l'Autore una diversa valenza interpretativa, a seconda che oggetto di indagine sia un testamento, oppure un contratto. Nella interpretazione degli atti di ultima volontà, la consuetudine del testatore prevale sull'uso generale, mentre, nella spiegazione dei contratti, l'uso delle parti è destinato a soccombere dinanzi a ciò che si pratica nel paese in cui è stato concluso il contratto.

Ove poi le espressioni del testo contrattuale permangano equivoche od ambigue, ossia suscettibili di un duplice senso, l'arte dell'interprete consiste nello scegliere il più plausibile tra i significati possibili. Tale scopo è raggiungibile, nell'opinione del Giorgi, per mezzo di un rigoroso procedimento logico, volto ad escludere, da un lato, il significato ritenuto inammissibile e ad accogliere, per converso, il senso di cui sia provata la maggiore plausibilità. I criteri in base ai quali l'interprete può condurre un simile procedimento logico sono individuati dall'Autore nelle regole, ricavabili dagli articoli del Codice del 1865, secondo le quali deve preferirsi il senso in base al quale la clausola ambigua può produrre effetti e deve scegliersi il significato più conveniente alla materia del contratto (artt. 1132 e 1133 c.c.). Una volta escluse, attraverso tale metodo, le interpretazioni inammissibili, il giudice, al fine di individuare il significato dell'accordo, deve intendere le parole utilizzate dai contraenti secondo il loro significato corrente ovvero, qualora si tratti di termini tecnici, secondo il senso desumibile dalle definizioni dell'arte o della scienza cui appartengono.

Qualora, infine, nonostante il ricorso ad un simile procedimento logico, il contratto rimanga oscuro, il Giorgi suggerisce all'interprete di ricorrere al criterio secondo il quale, nel dubbio, il contratto s'interpreta con tutto colui che ha stipulato, ed in favore di quello che ha contratto l'obbligazione (art. 1137 c.c. abrt.). In tal caso, dunque, il dubbio dovrà risolversi in senso sfavorevole alla parte (stipulante) che, pur potendo o dovendo esprimersi con chiarezza, ha fatto uso di espressioni oscure od ambigue: interpretatio facienda est contra eum qui clarius loqui potuit, et debuit⁽⁸⁰⁾.

⁽⁸⁰⁾ L'Autore segue l'insegnamento del Ротннк. Оперс, I, Trattato delle obbligazioni, op. cit., p. 87, il quale, sulla base del principio secondo cui verba contra stipulatoem interpretanda sunt, tratto da L. 38, 18, ff. de Verb. oblig., afferma che il creditore deve imputare

4. Interpretazione restrittiva ed estensiva

Qualora le dichiarazioni costitutive del contratto non presentino oscurità od ambiguità, l'interprete deve attribuire alle espressioni usate dalle parti una valutazione corrispondente alla loro accezione «usuale». L'Autore ricava dal disposto dell'art. 1131 c.c. il principio secondo il quale il contraente, che ha formulato la propria dichiarazione in termini chiari, non può opporre all'altra parte una intenzione diversa da quella espressa dal senso letterale delle parole.

«Quando la disposizione contrattuale non sia né oscura, né ambigua, né equivoca, il significato naturale delle parole secondo il comune modo di intenderle determina la volontà delle parti. Chi ha pronunciato la formula chiara di una promessa pretenderebbe in vano di provare una volontà diversa da quella che significano le parole: Cum in verbis nulla ambiguitas est, non est admittenda voluntatis questio. E non a torto, giacché quando il senso delle parole sia chiaro, non si può senza offendere la ragione e la logica ricorrere a congetture di volontà che possono cambiare il senso comune»⁽⁸¹⁾.

Il significato dell'accordo, accertato mediante il ricorso alla interpretazione letterale, costituisce, dunque, il risultato definitivo dell'opera dell'interprete.

L'Autore, tuttavia, riconosce a ciascuno dei contraenti la facoltà di dimostrare che ai termini da essi utilizzati è stato attribuito, per errore, un significato più ampio, o più ristretto, rispetto al senso letterale delle parole.

a se stesso di non essersi meglio spiegato. Come esattamente rilevato da E. BETTI, Interpretazione dei negozi giuridici (Diritto romano), cit., p. 903, i giuristi romani applicavano il canone emmenetico in questione, nei negozi bilaterali conclusi mediante proposta ed accettazione, alla parte cui spettava l'iniziativa del negozio - nella stipulatio, alla parte che assumeva l'iniziativa della proposta mediante la interrogatio (D. 45, 1, 99 pr.), nella vendita o nella locazione di fondi, al venditore od al locatore (D. 2, 14, 39) - sulla quale incombeva l'onere di curare la chiarezza e l'untrocità delle espressioni usate.

⁽⁸¹⁾ G. Giorgi, Teoria delle obbligazioni, op. cit., p. 182. L'accento posto dal Giorgi sul «senso comune» o «sul comune modo di intendere le parole» rispecchia l'esigenza di attribuire ai segni del linguaggio, di cui si sono avvalsi i contraenti, un significato costante, con la conseguenza che l'eventuale discrepanza di tale significato rispetto alla opinione personale degli interessati nel caso specifico deve ritenersi, in linea di principio, irrilevante. Pertanto, è sì vero che il fine della attività interpretativa consiste nella ricerca della volontà delle parti, ma tale fine incontra un duplice ordine di limitazioni: occorre, infatti, che tale volontà sia dichiarata e che alla manifestazione stessa di volontà sia attribuito il significato normale secondo gli usi della vita e del traffico.

In tal caso, al fine di ristabilire la necessaria corrispondenza tra manifestazione esteriore e reale intenzione dei contraenti, è necessario ricorrere a quella forma di interpretazione che il Giorgi definisce *restrictiva ed estensiva*. A tale scopo, tuttavia, occorre che la parte, che invoca un significato difforme da quello letterale, adempia l'onere di provare che l'errore nell'uso dei termini è comune ad entrambi i contraenti ovvero che esiste un accordo tacito tra le parti, volto ad intendere una o più parole in un significato diverso da quello grammaticale (*volontà tacita*)⁽⁸²⁾.

L'errore in questione concerne, dunque, il significato delle parole usate dai contraenti e, in quanto superabile per mezzo della interpretazione, non rende il contratto invalido⁽⁸³⁾.

I criteri, in base ai quali è possibile desumere una volontà delle parti in contrasto con il senso letterale, sono individuati dall'Autore nelle *ragioni del contratto*, nel *fatto delle parti*, nella *logica* e nella *legge*.

Con la prima espressione, il Giorgi intende riferirsi alle regole secondo le quali il contratto, per quanto generali siano le proposizioni ivi utilizzate, non comprende che le cose su cui le parti si sono proposte di contrattare (art. 1138 c.c.), mentre, nell'ipotesi in cui siano state inserite indicazioni esemplificative di un patto, non si presumono esclusi i casi non espressi, ma ragionevolmente riconducibili al patto cui tali indicazioni si riferiscono (art. 1139 c.c.); il *fatto delle parti* include le dichiarazioni ed i comportamenti di ambedue i contraenti; le leggi della *logica* consistono nelle regole che impongono all'interprete di considerare come volute dai contraenti le conseguenze tacite, ma necessarie, delle disposizioni espresse; la *legge*, infine, comprende, oltre alle norme che

⁽⁸²⁾ L'Autore affronta il problema della possibile divergenza tra il significato obiettivo dell'accordo ed il senso che le parti hanno ad esso attribuito. Come evidenziato nel testo, il Giorgi giustifica la tendenziale coincidenza del senso letterale con la comune intenzione dei dichiaranti sulla base della considerazione che i contraenti sono vincolati da un codice linguistico di riferimento, donde la necessità di interpretare le dichiarazioni negoziali che non presentano ambiguità secondo il significato ricavabile dalla lettera del contratto. Al tempo stesso, è viva nell'Autore la preoccupazione di intendere le espressioni utilizzate in modo aderente agli scopi pratici avuti di mira dalle parti. Egli, pertanto, collocando tra i compiti dell'interprete anche quello di svelare la eventuale *volontà tacita* delle parti, mostra di ritenere ammissibile il ricorso agli ulteriori criteri ermeneutici non soltanto quando il testo sia ambiguo, ma anche quando esso sia smentito da indici esterni al contratto.

⁽⁸³⁾ Qualora, al contrario, a seguito della interpretazione del contratto, dovesse risultare che le parti hanno attribuito alla dichiarazione un diverso significato, la mancata consonanza delle decisioni dei contraenti determinerebbe la radicale nullità del contratto stesso (cfr., in tal senso, C.B. TOUTIER, *Le droit civil*, cit., tomo III, n. 317, p. 354).

comandano o vietano alcunché ai contraenti (*norme imperative*), o disciplinano i rapporti tra le parti in assenza di una contraria pattuizione (*norme dispositive*), anche le regole derivanti dall'*equità* e dagli *usi*, secondo quanto disposto dall'art. 1124 c.c., in base al quale i *contratti obbligano non solo a quanto è nei medesimi espresso, ma anche a tutte le conseguenze che secondo l'equità, l'uso o la legge ne derivano*.

L'Autore, in tal modo, non sembra distinguere nettamente tra interpretazione del contratto ed integrazione degli effetti dello stesso⁽⁸⁴⁾: la volontà delle parti, quale fonte del regolamento contrattuale, concorre con la legge, l'equità e gli usi su un piano di parità.

5. Osservazioni conclusive

Secondo il pensiero del Giorgi interpretare il contratto equivale ad accertare il significato dei segni del linguaggio tramite i quali si è manifestata la volontà dei contraenti.

La ricerca del significato del contratto muove dall'esame del testo ed assume diverse forme a seconda che il compito dell'interprete consista nel superare l'oscurità o l'ambiguità delle parole (*interpretazione dichiarativa*) ovvero nel verificare l'aderenza delle espressioni utilizzate alla intenzione comune dei dichiaranti (*interpretazione restrictiva ed estensiva*).

La prima forma di interpretazione esige che il giudice, per mezzo di un rigoroso procedimento logico, individui, nella molteplicità dei significati possibili, il senso maggiormente plausibile, in tal modo superando l'ambiguità del testo contrattuale.

L'interpretazione restrictiva ed estensiva, al contrario, si rende necessaria al fine di verificare l'aderenza dei segni esteriori all'effettivo intendimento dei contraenti. L'Autore muove dal principio secondo il quale, allorché le dichiarazioni costitutive del contratto non siano oscure od ambigue, la ricerca della volontà delle parti deve completarsi interpretando le parole utilizzate secondo il loro significato *proprio*, inteso come

⁽⁸⁴⁾ Peraltro, va rilevato che l'autonomia del processo di integrazione rispetto al processo ermeneutico costituisce un risulato cui la dottrina è pervenuta solamente in un'epoca successiva. Infatti, nella vigenza del codice del 1865, alcuni giuristi collocavano la norma di cui all'art. 1124 c.c., pur inserita nel paragrafo *Degli effetti del contratto*, nel quadro delle regole interpretative (si veda, come esempio di un simile atteggiamento, G. MISSINA, *L'interpretazione dei contratti*, 1906, ora in *Scritti giuridici*, V, Milano, 1948, 153 ss., in partic. p. 168).

il senso ad esse attribuibile alla stregua del codice linguistico di riferimento. Pertanto, il contraente che abbia espresso il proprio intendimento in termini chiari non può opporre alla controparte una interpretazione individuale diversa da quella letterale.

Può, tuttavia, accadere che la dichiarazione contrattuale non esprima tutto ciò che il suo autore mirava a conseguire: si pone allora il problema della ricerca di quella che il giurista denomina *volontà tacita* dei contraenti e della individuazione degli effetti di essa. In tale ipotesi, ciascuna parte è ammessa a provare, facendo ricorso ai criteri individuati dall'Autore, che l'estensione della volontà espressa differisce dall'effettivo intendimento dei contraenti. Qualora, invece, la divergenza tra la lettera e lo spirito del contratto non sia in alcun modo desumibile, il giudice non può individuare una volontà diversa da quella che si evince dal testo contrattuale.

Il Giorgi, dunque, ripropone la dialettica tra volontà (*sententia*) e manifestazione esteriore (*verba*). La dichiarazione contrattuale, in quanto espressione della volontà del suo autore, deve, in linea di principio, essere intesa secondo il significato maggiormente aderente agli scopi pratici avuti di mira dal dichiarante; al tempo stesso, in quanto fatto produttivo di effetti *inter partes*, essa deve rispondere ad esigenze di affidamento. In conclusione, la *claritas* del dettato non preclude, ma limita, il ricorso a mezzi ermeneutici extratestuali: donde un più preciso onere di provare la volontà non espressa nella dichiarazione negoziale.

SEZ. IV. GIOVANNI LOMONACO

1. *La natura delle norme sull'interpretazione dei contratti e la loro genesi*

Giovanni Lomonaco⁽⁸⁵⁾ tratta il tema dell'interpretazione dei contratti nelle *Istituzioni di diritto civile italiano* (vol. III, § 122) nonché, in

⁽⁸⁵⁾ GIOVANNI LOMONACO nacque a Napoli il 21 ottobre 1848 ed ivi morì l'11 aprile 1912. Professore di Storia dei Trattati e di Diplomazia nell'Università della sua città natale, rivole i suoi studi principalmente alla materia del diritto civile, sebbene si sia occupato anche di studi processuali e di diritto internazionale. Tra le sue opere maggiori ricordiamo: *Delle obbligazioni e dei contratti in genere*, Napoli, 1887-88; *Istituzioni di diritto civile italiano*, Napoli 1883-84; *Trattato di diritto civile internazionale*, Napoli, 1874; *Notioni elementari di diritto civile*, Napoli, 1880.

maniera più diffusa, nell'opera successiva *Delle obbligazioni e dei contratti in genere* (vol. unico, tit. IV, § IV).

I suoi scritti, pur rientrando tra quelli della scuola esegetica quanto a stile di esposizione, sembrano rivelare una diversa sensibilità del giurista napoletano rispetto agli altri Autori della scuola dell'esegesi, quasi che Lomonaco, la cui produzione scientifica più significativa risale all'ultimo ventennio del XIX secolo, avesse in parte recepito il mutamento che cominciava appena a delinearsi negli studi del diritto civile sulla base delle critiche rivolte al metodo esegetico⁽⁸⁶⁾.

La trattazione, ordinata e puntuale, prende l'avvio da alcune considerazioni sulla natura delle norme poste dal legislatore in tema di interpretazione dei contratti e, attraverso il confronto tra il criterio letterale e quello della comune intenzione, giunge ad esaminare i singoli canoni ermeneutici.

La notazione iniziale riguarda la genesi degli artt. 1131-1139 c.c., il cui contenuto trae origine dalle regole tramandate dal diritto romano, le quali, enunciate dal Pothier nel *Trattato delle obbligazioni*, confluiscono nel Codice Napoleone e da questo nel Codice italiano.

L'Autore contesta la scelta del legislatore italiano di inserire queste norme nel Codice Civile⁽⁸⁷⁾, adeguandosi passivamente al legislatore francese. La critica si fonda sulla considerazione che tali regole non rivestono carattere di norme imperative, essendo state dettate allo scopo di fornire meri «consigli» al giudice, cui appartiene l'ufficio dell'interpretazione. Questi sarà pertanto libero di allontanarsene qualora le trovi inapplicabili al caso concreto, senza timore di incorrere nel vizio di violazione di legge che costituisce motivo di ricorso per cassazione⁽⁸⁸⁾.

Al riguardo, il pensiero di Lomonaco è chiaro ed incisivo: «questi

⁽⁸⁶⁾ Ci riferiamo, in particolare, all'articolo di E. GIANTURCO, *Gli studi di diritto civile e la questione del metodo in Italia - Considerazioni*, cit., che segna idealmente il passaggio dal metodo esegetico a quello sistematico.

⁽⁸⁷⁾ La proposta di sopprimere il paragrafo relativo all'interpretazione dei contratti era stata avanzata, in sede di redazione del Codice Civile, presso la Commissione Coordinatrice, ma non fu accolta (verbale n. 33 della Commissione Coordinatrice). Sul punto, G. LOMONACO, *Istituzioni di diritto civile italiano*, vol. III, Napoli, 1883-84, p. 83.

⁽⁸⁸⁾ L'Autore individua, infatti, la funzione dell'interpretazione nell'accertamento della comune intenzione delle parti mediante l'utilizzazione (eventuale) delle regole meramente logiche che affondano le proprie radici nel diritto romano. Una tale concezione è ben lontana dalle teorie dei giuristi del '900, per i quali l'interpretazione è procedimento logico-giuridico, retto da norme aventi natura precettiva e che riveste, pertanto, caratteri di relatività e di controllabilità (v. E. BETTI, *Le categorie civilistiche dell'interpretazione*, cit., p. 10; N. IRTI, *Principi e problemi di interpretazione contrattuale*, cit., 1141).

articolò altro non contengono fuorché consigli: ora consigliare non è ufficio del legislatore» (89), ed ancora: «*altro è l'ufficio del legislatore, altro è l'ufficio dell'interprete. Quando l'interprete, invece di limitarsi a chiarire il significato del precetto legislativo, pretende di modificarlo, è meritevole di censura. E, parimenti, non può essere approvato il legislatore che usurpa le funzioni dell'interprete»* (90).

Pur nutrendo dunque il massimo rispetto per le regole d'interpretazione racchiuse negli articoli 1131-1139 c.c., «frutto della romana sapienza» (91), Lomonaco mostra la ferma convinzione che tali canoni avrebbero trovato la loro collocazione naturale in un testo dottrinale, non già in un corpo di norme imperative qual è il Codice Civile (92).

Si avverte, a questo proposito, la misura della diversità dagli altri giuristi esegetici, i quali, pur ritenendo l'assenza di vincolatività nelle norme sull'interpretazione dei contratti, non si erano spinti, nel rispetto della volontà del legislatore, fino a sostenere la soppressione del relativo capo del Codice Civile.

2. La regola dell'art. 1131 c.c.: la lettera del testo e la comune intenzione delle parti

Preso atto della «registrazione» (93) da parte del legislatore dei prin-

(89) G. LOMONACO, *op. ult. cit.*, p. 84.

(90) G. LOMONACO, *Delle obbligazioni e dei contratti in genere*, cit., p. 222.

(91) L'espressione è di C.B. TOULLIER (*Droit civil*, cit., p. 305), giurista della scuola esegetica francese, che, insieme a F. LAURENT (*Principes de droit civil*, cit.) ed a C. DEMOLOMBE (*Traité des contrats ou des obligations conventionnelles en général*, cit.), esponenti della medesima scuola, è tra gli Autori più citati da Lomonaco in tema di interpretazione dei contratti. G. LOMONACO, *op. ult. cit.*, p. 223.

(92) A sostegno di tale assunto, l'Autore cita il costante orientamento giurisprudenziale, di cui è esemplificativa la massima della Corte di Cassazione di Roma (sent. 28.04.1880, in *Annali della giurisprudenza italiana*, 1880, I, 472), secondo la quale «gli articoli 1131 e ss. c.c., sulla interpretazione dei contratti, non stabiliscono massime di Diritto assoluto, ma contengono semplici norme direttive del criterio del giudice. Quando pertanto il giudice non ha negato queste norme, ma le ha trovate inapplicabili al caso per la diversa volontà dei contraenti, non può lamentarsi in sede di Cassazione la violazione dei citati articoli». G. LOMONACO, *op. ult. cit.*, p. 224.

(93) Il termine è utilizzato da G. Pisanelli, giurista tra i redattori del Codice Civile, nella replica alla richiesta di soppressione del paragrafo relativo all'interpretazione dei contratti: «È conforme al concetto scientifico la conservazione dei canoni interpretativi dei contratti. La scienza al riguardo non è compiuta, né sufficiente, ma questo non è motivo perché non si

cipi che presiedono all'interpretazione dei contratti, alla premessa di carattere generale circa la natura delle disposizioni in esame segue la più particolareggiata esposizione delle singole regole ermeneutiche offerte dal Codice all'interprete di un testo contrattuale.

La prima, definita *regola delle regole* e consacrata nell'art. 1131 c.c., viene innanzi tutto ricondotta dal giurista napoletano al celebre frammento di Papiniano (94), per essere poi esaminata sotto il profilo delle differenze che intercorrono tra l'interpretazione della legge e quella dei contratti.

Quando si tratta di una norma di legge, osserva Lomonaco, suscettibile per sua natura di essere applicata ad infiniti casi concreti, si deve sempre procedere ad interpretazione, al fine di verificare le possibili applicazioni alle relazioni giuridiche che sorgono successivamente alla promulgazione della legge medesima. Il contratto, invece, in quanto legge privata che obbliga soltanto i contraenti, i loro eredi ed aventi causa, non necessita di una siffatta indagine.

Ne deriva che «in tema d'interpretazione di un contratto, non vi ha luogo ad interpretazione, se non quando i termini del contratto sono oscuri ed ambigui. Sol tanto allora l'autorità giudiziaria ha il diritto, e nel medesimo tempo il dovere, di far prevalere la intenzione comune delle parti al senso letterale delle parole, quando queste parole offrono dell'oscurità, dell'ambiguità» (95).

L'Autore, quindi, uniformandosi all'indirizzo della dottrina di fine '800, ritiene che, di fronte alla chiarezza del testo contrattuale, sia imbita all'interprete qualsiasi operazione ermeneutica, ma, a differenza di molti giuristi contemporanei (96), Egli non ravvisa l'applicabilità del suddetto principio anche in materia di interpretazione della legge.

Lomonaco, peraltro, rileva acutamente la possibilità che l'interprete non possa procedere all'interpretazione, sia pure in presenza di un testo contrattuale ambiguo: si tratta del caso in cui la volontà delle parti sia «manifestata nella esecuzione che dalle medesime si è dato al contratto»,

registrino in un Codice quei principii che essa ha già fermati, e sui quali niuno avrà più che dubbi» (verbale n. 33 Commissione Coordinatrice). G. LOMONACO, *Istituzioni di diritto civile italiano*, cit., p. 84.

(94) «*In conventionibus contribuentium voluntatem potius quam verba spectari placuit*» (PAPINIANO, *Fr. 219, D. de verb. sign.*, L. 16).

(95) G. LOMONACO, *Delle obbligazioni e dei contratti in genere*, cit., p. 227.

(96) V., tra gli altri, L. BORSARI, *op. cit.*, p. 271; F.S. BRANCHI, *Principi generali sulle leggi*, Torino, 1888.

in una sorta di interpretazione autentica, di fronte alla quale può risultare inutile, se non dannoso, esperire qualsiasi regola ermeneutica.

«*Allorché gli atti presentano qualche incertezza, l'interprete più sicuro dei medesimi è l'esecuzione volontaria, formale, ritenuta che di essi hanno fatto le parti contraenti, le quali non sarebbero ammesse a riconoscere il proprio operato*»⁽⁹⁷⁾.

Sebbene l'art. 1131 c.c. non sia esplicito sul punto, l'Autore manifesta la convinzione per cui nell'esame del comportamento delle parti risieda «*il miglior criterio d'interpretazione*». A tal fine sarà necessario per il giudice riportarsi al tempo del contratto⁽⁹⁸⁾ onde verificare la posizione delle parti, le loro qualità e le loro relazioni anteriori; tale impostazione, oggi evidente, anticipa in realtà di circa mezzo secolo la disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 1362 del Codice Civile del 1942.

3. L'analisi dei singoli criteri interpretativi

Nella seconda parte del paragrafo dedicato al tema dell'interpretazione dei contratti⁽⁹⁹⁾, in cui Lomonaco svolge l'analisi puntuale dei singoli canoni interpretativi, emerge più chiaramente la formazione di tipo esegetico del giurista napoletano, sia sotto il profilo metodologico che ideologico.

Egli si limita, infatti, ad esporre le norme del Codice Civile, ricongiungendole alle massime del diritto romano e recando esempi classici, ricorrenti negli scritti di tutti i commentatori dell'epoca. Analogamente ad altri giuristi esegetici, l'Autore non affronta il problema dell'ordine gerarchico in base al quale esperire i vari criteri interpretativi, identificando per lo più l'ordine dei concetti giuridici con l'ordine delle disposizioni normative. La spiegazione delle singole regole appare seguire uno

schema prestabilito, che prevede l'esposizione testuale della norma del Codice, corredata dalla massima romanistica dalla quale deriva nonché da un esempio di applicazione del criterio⁽¹⁰⁰⁾, seguiti da una brevissima conclusione.

La regola dell'articolo 1132 c.c., ricondotta al noto frammento di Ulpiano⁽¹⁰¹⁾, viene spiegata dall'Autore mediante l'esempio tipico, già utilizzato dal Pothier, secondo il quale «*è stato convenuto tra Pietro e Paolo, che Paolo potrebbe passare sul fondo di Pietro*», che altrimenti essa sarebbe del tutto inutile dal momento che il diritto di passaggio di Paolo sul fondo di sua proprietà non necessita di specificazione alcuna.

Tale criterio, rileva l'Autore, non ha una validità assoluta, dovendo cedere sia di fronte ad un significato *utile* della clausola, ma contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume, sia nel caso in cui l'*utilità* della clausola violerebbe apertamente la comune intenzione delle parti.

La regola del successivo articolo 1133 c.c.⁽¹⁰²⁾ sembra a Lomonaco non rivestire vero e proprio carattere «oggettivo», ovvero di autonomia rispetto all'indagine della volontà comune. La conclusione è desunta dall'interrogativo che Egli pone — «*Non è forse da credersi che le parti intendono conformarsi al diritto comune, quando esse non manifestano l'intenzione di allontanarsene?*»⁽¹⁰³⁾ — lasciando trasparire la ricerca della comune intenzione dei contraenti dietro la riconduzione delle parole ambigue al senso più conveniente al tipo di contratto che le parti stesse hanno scelto di stipulare.

Un ragionamento analogo sembra valere per i criteri dettati dagli artt. 1134⁽¹⁰⁴⁾ e 1135⁽¹⁰⁵⁾ c.c., i quali pongono il riferimento, l'uno, alla

⁽¹⁰⁰⁾ Gli esempi sono tratti in massima parte dall'opera di POTHIER, *Traité des obligations*, Parigi, 1764.

⁽¹⁰¹⁾ «*Quoties in stipulationibus ambigua oratio est, commodissimum est id accipi, quo res, de qua agitur, in tuto sit*» (ULPIANO, Fr. 80, D. de verb. oblig., XLV, 1).

⁽¹⁰²⁾ Ricondotta alla massima «*Quoties idem sermo duas sententias exprimit, ea potissimum accipitur quae rei gerendae aptior est*» (GIULIANO, Fr. 27, D. de div. reg. jur., L, 17).

⁽¹⁰³⁾ G. LOMONACO, *op. cit.*, p. 230.

⁽¹⁰⁴⁾ La massima richiamata in proposito è quella di ULPIANO «*Semper in stipulationibus et in caeteris contractibus id sequitur quod actum est, aut, si non appareat, quid actum est, erit consequens ut id sequatur quod in regione in qua actum est, frequentatius*» (Fr. 34, D. de div. reg. jur., L, 17).

⁽¹⁰⁵⁾ Il quale trae origine dal principio «*In contractibus facile veniunt ea quae sunt moris et consuetudinis*» (ULPIANO, Fr. 31, De aedilicio edicto, XXI, 1).

⁽⁹⁷⁾ Tale massima della Cassazione francese, richiamata dal Toullier e dal Laurent, viene fatta propria da Lomonaco, il quale la riporta a sostegno del proprio assunto. G. LOMONACO, *op. cit.*, p. 223.

⁽⁹⁸⁾ Secondo la massima latina «*Pacta interpretanda sunt secundum usum loquentis eius temporis quo condita fuerunt*» (VOLTERO, *Jus naturae*, VI, n. 471). G. LOMONACO, *op. cit.*, p. 228.

⁽⁹⁹⁾ G. LOMONACO, *Delle obbligazioni e dei contratti in genere*, *cit.*, il cui paragrafo IV (libro III, tit. IV) costituisce un ampliamento della trattazione già svolta sul medesimo argomento nell'opera precedente *Istituzioni di diritto civile italiano*, *cit.*, § 122.

pratica del paese dove fu stipulato il contratto, nell'ambiguità del patto, l'altro, alle clausole d'uso, ritenute per apposte ancorché non espresse. Indicativi sono, in tal senso, i casi pratici addotti dall'Autore quali esempi: «*Ho convenuto con un coltivatore, che egli avrà le mie terre. A quante arature sarà egli tenuto? Noi non l'abbiamo detto; è stata nostra intenzione che se ne servisse l'uso del paese*». Ed ancora, sul secondo criterio: «*Se tale è, in effetto, l'uso del paese nel quale abbiamo fatto il nostro contratto, (...) si reputa che ambedue, venditore e compratore, ci siamo allo stesso ripartito*»⁽¹⁰⁶⁾.

Quanto all'articolo 1136 c.c., il quale fornisce il criterio per l'interpretazione cosiddetta sistematica del contratto, il riferimento romanistico è individuato nel celeberrimo principio «*Inciute est, nisi tota lege perspecta, una aliqua particula eius proposita, iudicare vel responderes*»⁽¹⁰⁷⁾, applicabile, sostiene Lomonaco, tanto all'interpretazione delle leggi quanto a quella delle convenzioni.

«*La convenzione forma un tutto indivisibile, e bisogna prenderla tutta iniera, per conoscere così tutta iniera l'intenzione delle parti*».

La regola, volta alla comprensione della volontà comune dei contraenti attraverso l'esame complessivo delle clausole contrattuali, appare dunque strettamente collegata al canone primo d'interpretazione consacrato nell'art. 1131 c.c., in un rapporto di mezzo a fine.

L'Autore, a differenza di altri giuristi dell'epoca⁽¹⁰⁸⁾, interpretando estensivamente l'espressione «*le clausole*» utilizzata nella norma, considera quale materiale interpretativo, utilizzabile ai fini dell'esame sistematico ex art. 1136 c.c., non soltanto le singole patruzioni costituenti il «*corpo*» del testo contrattuale, ma altresì il preambolo dei contratti nonché gli scritti che li hanno preceduti, accompagnati o seguiti⁽¹⁰⁹⁾.

Tutti i canoni interpretativi sin qui esaminati appaiono, nella prospettiva dell'Autore, collegati, in misura maggiore o minore, con il criterio primo, rinvenuto nella ricerca della comune intenzione delle parti, il quale presiede in via principale a qualsiasi operazione di interpretazione.

Ciò non vale tuttavia per quell'unica regola, racchiusa nell'art. 1137 c.c., della cui natura «oggettiva» non può dubitarsi. Tale criterio, infatti, prescinde totalmente dalla ricerca della volontà comune, ponendosi quale canone interpretativo di carattere residuale ed è solo con riferimento ad esso, come già rilevato, che si profila negli scritti dei giuristi esegetici un ordine gerarchico, che l'interprete è tenuto ad osservare nello svolgimento del suo ufficio.

In linea con siffatto orientamento, Lomonaco evidenzia come le parole «*nel dubbio*» stiano a significare che il criterio vada esperito soltanto quando non si possa in alcun modo individuare l'intenzione comune delle parti.

Allo scopo di chiarire la natura del canone ermeneutico, Egli ne ricerca l'origine, trovandola nel principio romanistico del *claritas loqui*, richiesto nei contratti; l'*obscura loqui*, riferisce l'Autore, «*pareva ed era per lo più una cosa voluta apposta*».

«*Difatti, chi mirando ad un vantaggio non ordinario non curò di esprimersi chiaramente, ma si chiuse in detti ambigui, non si deve dolere che di se stesso*», donde l'espressione *interpretatio contra stipulatorem*, la cui traduzione letterale nei Codici moderni viene tuttavia criticata dall'Autore, il quale rileva come il termine *stipulatio*, non corrisponda all'odierno «*stipulare*»⁽¹¹⁰⁾.

«*Nessuno può negare la verità del principio che si è voluto significare con esso. Ma la forma non mi pare esatta. Si sarebbe potuto esprimere così: ogni patto o clausola oscura s'interpreta contro l'autore di essa, o contro di colui pel quale fu scritta, sempreché se ne voglia trarre un singolare vantaggio*». Tale acuta considerazione, fatta propria dall'Autore, ma tratta dall'opera di un giurista a lui contemporaneo⁽¹¹¹⁾, ha trovato peraltro conferma nella redazione dell'art. 1370 del Codice Civile del 1942, rubricato «*Interpretazione contro l'autore della clausola*», dimostrando come Lomonaco sia attento osservatore delle norme sia sotto il profilo contenutistico che formale.

⁽¹⁰⁶⁾ L'errore sarebbe stato commesso dai compilatori francesi nella trasfusione del canone ermeneutico dal Trattato di Pothier nell'art. 1162 del Codice Napoleone, e ripreso dai redattori del codice italiano nella riproduzione letterale di quest'ultimo nell'art. 1137. G. LOMONACO, *op. cit.*, p. 233.

⁽¹⁰⁷⁾ Si tratta di G. POLIGNANI, *Di un'antica regola di diritto (interpretatio contra stipulatorem) riprodotta nel Codice civile italiano*, in *Appendice* al vol. XVII della traduzione dei *Principes de droit civil* di F. Laurent, Napoli, 1882, da cui è tratto il passo, riportato testualmente da G. LOMONACO, *op. cit.*, p. 233.

⁽¹⁰⁸⁾ G. LOMONACO, *op. cit.*, p. 231.

⁽¹⁰⁷⁾ CELSO, *Fr. 24, D. de legibus*, l. 3.

⁽¹⁰⁸⁾ V., tra gli altri, L. BOSSARI, *op. cit.*, p. 279.

⁽¹⁰⁹⁾ Nello stesso senso, C. DEMOLOMBE, *Traité des contrats ou des obligations conventionnelles en général*, cit., vol. II, n. 10, alle cui teorie sembra rifarsi Lomonaco.

Gli ultimi due criteri, contenuti negli artt. 1138 e 1139 c.c., sono esposti brevemente dall'Autore, accompagnati, come di consueto, dalla massima latina da cui derivano⁽¹¹²⁾.

Sul primo, Egli ne rileva l'applicabilità specialmente ai contratti di transazione, richiamando in proposito la relativa norma⁽¹¹³⁾ e ne considera altresì, sulla scorta di un insegnamento giurista francese⁽¹¹⁴⁾, la natura strumentale rispetto al canone primario d'interpretazione, ovvero la ricerca della comune intenzione.

Natura analoga Lomonaco attribuisce all'ultimo dei criteri analizzati, sebbene nel relativo commento si limiti a spiegarne l'applicazione semplicemente recando un esempio tratto dalla materia delle successioni: «*Tizio vende la sua casa con i mobili che in essa si contengono*, compresi i mobili a lui pervenuti dalla successione materna. (...) *Vi sarà stata una ragione speciale che avrà consigliato, dubitationis tollendae causa, di menzionare particolarmente i mobili materni*». Ciò non significa però, conclude l'Autore, che nella vendita non siano ricompresi gli altri mobili di provenienza diversa.

4. Osservazioni conclusive

Giovanni Lomonaco, la cui produzione scientifica risale all'ultimo periodo della scuola dell'esegesi, rivela un senso critico ed un intuito che gli consentono di giungere a conclusioni talora innovative per il suo tempo e di esprimere concetti che, sebbene talvolta contenuti negli scritti di altri giuristi contemporanei, vengono svolti con una chiarezza ed una semplicità tali da lasciare al lettore l'impressione che egli sia stato il primo ad enunciarli.

In tema di interpretazione dei contratti, la riflessione scaturisce da

⁽¹¹²⁾ Si tratta del precetto di Ulpiano, «*Unquam est perini pacto id de quo cogitatum non est*» (Fr. 9, *De transactionibus*, II, 15) e della regola di PAPINIANO, «*Quae dubitationis tollendae causa contractibus inseruntur, ius commune non laedunt*» (Fr. 81, *D. de div. reg. iuris*, I, 17).

⁽¹¹³⁾ L'art. 1768 c.c. stabilisce che «la transazione non si estende oltre ciò che ne forma l'oggetto: la rinunzia fatta a tutte le ragioni ed azioni comprende soltanto ciò che è relativo alle controversie, le quali hanno dato luogo alla transazione».

⁽¹¹⁴⁾ M.L. LAROMBIÈRE, *Théorie et pratique des obligations*, sub art. 1163, n. 1. V. G. LOMONACO, *Istituzioni di diritto civile italiano*, cit., p. 88.

un'accurata analisi dei criteri ermeneutici, che l'Autore riconduce rigorosamente ai principi di derivazione romanistica, raccolti dal Pothier nel suo Trattato e confluiti nel Codice Napoleone prima e nel Codice Civile italiano poi.

Tali criteri sono considerati non vincolanti per l'interprete, al punto che Lomonaco, contestando fermamente la scelta del legislatore di aver introdotto gli artt. 1131 e ss. nel Codice Civile, si spinge fino a proporre la soppressione⁽¹¹⁵⁾.

Va evidenziato, al riguardo, come un siffatto atteggiamento riveli l'originalità dell'Autore rispetto agli altri giuristi della scuola esegetica, i quali, pur concordando sulla natura non vincolante dei canoni interpretativi, non avevano mai contestato le scelte operate dal legislatore, in una sorta di culto per il Codice Civile⁽¹¹⁶⁾.

Quanto al rapporto tra lettera del testo e ricerca della comune intenzione delle parti, va segnalato come l'Autore, nell'indagine della norma contenuta nell'art. 1131 c.c., cogliendo appieno il senso della disposizione, esplicita l'intenzione del legislatore, chiarendo che il modo migliore per soddisfare la ricerca della volontà comune delle parti risiede nell'osservazione dei comportamenti di queste ultime successivamente alla conclusione del contratto, ovvero nella fase esecutiva del contratto stesso. Una tale considerazione non può non sorprendere, tenuto conto dell'assenza nel Codice Civile del 1865 della norma corrispondente al secondo comma dell'art. 1362 c.c. attualmente vigente, che concentra l'attenzione sul «comportamento complessivo» delle parti.

Tuttavia, nonostante Lomonaco sia attento studioso delle norme sotto ogni profilo, egli non affronta il problema della gerarchia dei criteri interpretativi, limitandosi, al pari degli altri esegetici, a seguire l'ordine predisposto dal Codice Civile, stabilendo un rapporto di mezzo a fine tra i canoni degli artt. 1132 e ss. c.c. e la regola primaria dell'art. 1131 c.c., ad esclusione del solo

⁽¹¹⁵⁾ Tale prospettiva, come accennato, è nettamente opposta alle ricostruzioni della dottrina posteriore che individua nell'interpretazione un procedimento provvisto di metodo, il quale, fornito dalla legge, diviene obbligatorio per l'interprete, rendendo in tal modo controllabile il risultato dell'attività ermeneutica. In tal senso, v. N. IRTI, *Principi e problemi di interpretazione contrattuale*, cit., 1139 e ss.

⁽¹¹⁶⁾ Significativa al riguardo la già richiamata espressione - «Io non conosco il diritto civile, io insegno il Codice Napoleone» - di J.J. Bugnet, esponente della scuola esegetica francese.

criterio posto nell'art. 1137 c.c., al quale riconosce carattere di oggettività.

Riguardo a quest'ultima regola, l'Autore evidenzia l'inesattezza dell'espressione «colui che ha stipulato», utilizzata dal legislatore all'art. 1137 c.c., ritenendo più corretta la formula «interprete contro l'autore della clausola», successivamente accolta nel Codice del 1942, dimostrando ancora il suo spirito di osservazione, che, unito alla chiarezza di esposizione e sorretto da una profonda conoscenza delle fonti del diritto, e di quelle romanistiche in particolare, spiega perché il nome di Giovanni Lomonaco sia ricordato tra quelli degli studiosi più autorevoli della dottrina civilistica italiana di fine '800.

SEZ. V. EMDIO PACIFICI MAZZONI

1. Il principio generale sull'interpretazione dei contratti ed i suoi corollari

Nell'affrontare l'argomento dell'interpretazione dei contratti, Emidio Pacifici Mazzoni⁽¹¹⁷⁾ esordisce con l'affermazione che «*la volontà delle parti è per esse legge*», dal momento che «*ogni convenzione deve intendersi nel senso verisimilmente voluto delle parti contraenti*»⁽¹¹⁸⁾, secondo la disposizione dell'art. 1131 c.c. Ne discende che, se i termini dell'accordo sono chiari e precisi, l'interprete deve attenersi ad essi, cioè al loro significato letterale: «*giacché è per lo meno conforme a tutte le probabilità che la intenzione delle parti sia quale è manifestata dai termini per ciò appunto adoperatis*»⁽¹¹⁹⁾.

Il giurista ascolano individua inoltre un altro limite dell'attività ermeneutica, svolta in base ai canoni contenuti negli artt. 1131-1139

⁽¹¹⁷⁾ EMDIO PACIFICI MAZZONI nacque ad Ascoli Piceno nel 1834 e morì a Civitavecchia nel 1880. Professore di diritto civile presso le Università di Modena e di Roma, ricoprì la carica di magistrato del Consiglio di Stato e poi della Corte di Cassazione di Roma. La sua opera maggiore, *le Istituzioni di diritto civile italiano*, trattato pubblicato a Firenze nel 1869, consacrò il suo nome tra quelli dei più illustri esponenti della Scuola dell'esegesi italiana.

⁽¹¹⁸⁾ E. PACIFICI MAZZONI, *Istituzioni di diritto civile italiano*, II ed., vol. V, Firenze, 1873, p. 130.

⁽¹¹⁹⁾ Il riferimento al noto principio del giuriconsulto PAOLO «*cum in verbis nulla ambiguitas est, non est admitenda voluntatis questio*», cit., è posto dall'Autore quale punto di partenza dell'analisi svolta. E. PACIFICI MAZZONI, *op. loc. cit.*, p. 130.

c.c., nell'accordo delle parti circa il significato della convenzione, individuato anche attraverso comportamenti concludenti nonché le circostanze in cui il contratto fu stipulato, mostrando così di spingersi al di là della lettera dell'art. 1131 c.c.

Fuori dai casi sopra menzionati, trovano piena applicazione i canoni ermeneutici racchiusi negli artt. 1131 e ss. c.c., che Pacifici Mazzoni espone secondo un ordine in parte diverso da quello seguito dal legislatore nel Codice Civile.

E a questo proposito che la posizione del giurista ascolano merita una particolare attenzione nell'ambito della Scuola dell'esegesi, giacché l'Autore, discostandosi in parte dal metodo esegetico, introduce elementi di novità in ordine al problema della gerarchia dei criteri interpretativi.

Tale peculiarità rispetto alla maggior parte degli scritti esegetici, in materia di interpretazione dei contratti, rende particolarmente prezioso il commento in esame, sebbene la eccessiva sinteticità dell'esposizione non consenta di individuare le ragioni poste a fondamento della scelta.

L'Autore, infatti, individua due diverse ipotesi in cui si rende necessaria l'attività d'interpretazione secondo le norme degli artt. 1131 e ss. c.c.: la prima, nel caso in cui le parti abbiano usato termini ambigui ed oscuri, la seconda, quando sia dubbiosa l'estensione delle clausole contrattuali. Egli tuttavia non suddivide poi i canoni ermeneutici in base alla distinzione sopra operata, ma in base ad un altro criterio, che sembrerebbe trovare fondamento nella natura attribuita alle singole regole interpretative, con un'intuizione che precorre decisamente i tempi.

Ed infatti, Pacifici Mazzoni riconduce ad un primo gruppo di regole, che potremmo definire d'interpretazione «*oggettiva*», quei criteri che in linea di massima corrispondono agli artt. 1362-1365 del Codice Civile attualmente vigenti; ad un secondo gruppo di regole, invece, che oggi diremmo d'interpretazione «*oggettiva*», Egli ritiene che appartengano gli altri criteri, esperibili in via subordinata rispetto ai primi.

Nell'ambito della prima categoria, al fine di ricercare la comune intenzione delle parti — principio cardine dell'ermeneutica contrattuale (art. 1131 c.c.) — viene individuato, quale mezzo principale a tal fine, il criterio dell'interpretazione c.d. sistematica del contratto (art. 1136 c.c.), ovvero la combinazione di tutte le clausole fra loro e la lettura complessiva dell'atto intero. Allo stesso ordine di

regole l'Autore riconduce altresì i canoni d'interpretazione estensiva (art. 1139 c.c.) e restrittiva (art. 1138 c.c.) delle clausole contrattuali.

Solo in via subordinata, quando cioè questi mezzi si rivelino insufficienti per interpretare il contratto, il giudice potrà ricorrere ad un secondo ordine di regole, di cui fanno parte il canone della conservazione del contratto (art. 1132 c.c.), quello che comporta il riferimento alla materia del contratto (art. 1133 c.c.) nonché le pratiche e gli usi del luogo dove il contratto fu stipulato (art. 1134 c.c.). In ultima analisi si potrà esprire il criterio residuale dell'interpretazione a favore dell'obbligato (art. 1137 c.c.), che trova il suo fondamento, chiarisce l'Autore, nella posizione privilegiata del creditore rispetto a quella del debitore: «*se egli (il creditore) quindi non valendosi di tale vantaggiosa posizione, non curò la chiarezza e lasciò le cose nell'oscurità e nel dubbio, è giusto che ne sopporti le conseguenze*» (120).

La posizione di Pacifici Mazzoni in ordine alla gerarchia dei canoni ermeneutici viene espressa chiaramente nel passaggio dall'esposizione delle regole del primo gruppo a quelle del secondo: «*quando questo mezzo (l'interpretazione c.d. «soggettiva») non sia sufficiente per conoscere la comune intenzione delle parti, e quando questa non possa determinarsi né col concorso delle circostanze, nelle quali il contratto fu stipulato, né con il mezzo dell'esecuzione che ha ricevuto, conviene osservare queste regole*» (121) (quelle d'interpretazione c.d. «oggettiva»).

Si tratta dunque, come accennato, di un Autore che, nell'utilizzo del metodo esegetico, rivela una grande sensibilità nel riuscire ad individuare, attraverso l'analisi delle singole disposizioni, la ratio dell'intero dettato normativo circa l'interpretazione dei contratti.

SEZ. VI. VINCENZO CATTANEO E CARLO BORDA

Nell'opera di Vincenzo Cattaneo e Carlo Borda (122) è riscontrabile

(120) E. PACIFICI MAZZONI, *op. loc. cit.*, p. 132.

(121) E. PACIFICI MAZZONI, *Istituzioni di diritto civile italiano*, I ed., Firenze, 1869, vol. V, p. 33.

(122) VINCENZO CATTANEO e CARLO BORDA sono autori de *Il Codice civile annotato*, Torino 1868. A V. CATTANEO si deve, inoltre, un altro commentario esegetico, *Il Codice civile del Regno d'Italia*, Saluzzo, 1868, nonché l'opera *Tavole legali comparate*, Saluzzo, 1845; di C. BORDA si ricordano il *Manuale dizionario di amministrazione municipale*,

una concezione della interpretazione del contratto non dissimile da quella di altri esponenti della scuola dell'esegesi: poiché la volontà dei dichiaranti costituisce la fonte dei rapporti giuridici che dal contratto derivano, l'interpretazione non può che riconoscerla e comprenderla; le norme sulla interpretazione, ancorché dettate dalla legge, non sono precetti giuridici vincolanti, ma regole logiche dalle quali le parti e l'interprete possono discostarsi (123).

Secondo il giudizio dei due Autori, più in particolare, l'interpretazione del contratto si rende necessaria quando i termini, dei quali le parti si sono servite, presentino oscurità od ambiguità ovvero quando l'accostamento di due o più clausole del contratto ingeneri dubbi sulla reale portata delle stesse. In ragione di tale principio, qualora i termini della convenzione siano chiari e precisi, l'interprete deve attenersi al loro significato letterale, poiché, di regola, il tenore della dichiarazione specifica in modo fedele l'accordo delle parti ed esprime compiutamente l'assetto di interessi da esse programmato.

A siffatta regola non può, tuttavia, darsi applicazione nel caso in cui le espressioni che compongono il testo contrattuale, prese nel loro significato letterale, non possano conciliarsi con la natura del contratto e con la evidente intenzione delle parti. In questa ipotesi, secondo la concezione degli Autori, deve procedersi ad una interpretazione delle dichiarazioni negoziali conforme all'intendimento comune e specifico dei contraenti.

«*Bisogna sempre nelle convenzioni osservare ciò che realmente hanno voluto le parti, piuttostoché appigliarsi al rigoroso significato d'una espressione o d'un vocabolo che esse avessero adoperato senza volergli dare quel senso: e per bene apprezzare questa intenzione si deve pigliare in considerazione la natura dell'affare, le circostanze nelle quali le parti hanno trattato, ed i motivi che potevano ragionevolmente determinarla d'appresso alle circostanze*» (124).

Al fine di scegliere quello, tra i significati della espressione usata, che appare maggiormente conforme all'effettiva volontà delle parti contraenti, si ritiene, dunque, necessario che l'ispezione delle locuzioni ri-

le, *provinciale e delle opere pie*, Torino, 1860 ed il *Codice dell'istruzione secondaria e primaria*, Torino, 1860-62.

(123) Alla materia della interpretazione del contratto gli Autori hanno dedicato il Libro III, Titolo IV, p. 827 e ss. de *Il Codice civile annotato*.

(124) V. CATTANEO e C. BORDA, *Il Codice civile annotato*, cit., p. 828.

correnti nel testo contrattuale concorra con la valutazione degli elementi extratestuali, primo fra tutti, il modo con cui le parti hanno dato esecuzione al contratto stesso.

Caratteristica dell'opera dei due Autori è la trattazione congiunta dei criteri legali di interpretazione del contratto e delle regole logiche, o *argomenti*, destinati, al pari dei primi, ad essere utilizzati dall'interprete per l'intelligenza degli atti negoziali, e, altresì, della stessa legge⁽¹²⁵⁾. Tra i criteri ermeneutici atipici presi in considerazione, si annoverano: l'argomento *a contrario sensu*, il quale consiste nel desumere dalla circostanza che una disposizione di legge considera una determinata situazione l'esclusione delle situazioni non espressamente contemplate nella disposizione stessa; l'argomento *a contrariis vel oppositis*, secondo cui, stante la contrapposizione di due situazioni, dalla presenza dell'una può dedursi l'inesistenza dell'altra; l'argomento *ab ordine*, in base al quale deve attribuirsi rilevanza all'ordine delle materie rinvenibile nell'ambito del testo del contratto o della legge.

A siffatti criteri atipici di interpretazione, peraltro, gli Autori attribuiscono la medesima rilevanza riconosciuta alle regole tipizzate dal legislatore: poiché queste ultime sono prive di valore precettivo, l'interprete può fare ricorso a quei criteri logici che meglio consentano di accertare l'effettiva volontà dei contraenti.

CONCLUSIONI

La scuola esegetica, che domina nei primi due decenni di vita del Codice Civile del 1865, è stata da sempre oggetto di critica per l'assenza al suo interno di una lettura in chiave sistematica del diritto civile, identificato con il corpo normativo, sulla scia dei commentatori francesi.

Il «metodo esegetico», storicamente individuato nella prima fase della dottrina civilistica italiana, evoca immediatamente il «metodo sistematico» e l'indubbia valenza di quest'ultimo nell'elaborazione delle teorie generali, in un confronto in cui certamente il primo rimane in ombra. Per comprendere ed apprezzare, invece, pienamente il valore ed il significato contribuito dalle opere esegetiche nell'ambito della scienza giuridica

ridica, occorre calarsi nel periodo storico e considerare gli effetti che la prima opera legislativa postunitaria produsse nei giuristi dell'epoca.

La codificazione si impose, infatti, all'attenzione di questi ultimi come un sistema organico, completo nei suoi tre libri suddivisi in titoli e capi, da induirli a ritenere di non potere e non dovere aggiungere null'altro se non commenti volti a spiegare il contenuto delle singole norme, attraverso l'analisi testuale, che appariva all'interprete l'unica operazione possibile. La copiosa produzione scientifica esegetica che ne è scaturita ha certamente costituito il fondamentale supporto della successiva elaborazione dei principi regolatori dell'intero diritto civile.

Sotto questo profilo, dunque, la scuola esegetica, nel quadro dell'evoluzione storica della dottrina civilistica italiana, corrisponde *mutatis mutandis* al primo passo che inevitabilmente il giurista compie nell'accostarsi ad un testo legislativo di nuova produzione. Si è trattato, cioè, di un momento funzionale allo sviluppo degli studi civilistici che vedono protagonista il Codice Civile.

In particolare, nel campo dell'interpretazione dei contratti, l'analisi testuale esperita dagli esegetici ha il merito di aver individuato con esattezza l'ambito di applicazione dei singoli canoni ermeneutici, offrendo ai giuristi del nostro secolo il punto di partenza per la costruzione di una teoria generale dell'interpretazione contrattuale, basata sulle norme codicistiche.

Tuttavia, nel contesto legislativo attuale che vede il proliferare di leggi speciali e, in particolare, la nascita di un nuovo diritto dei contratti che si colloca all'esterno dell'impianto del Codice Civile, lo strumento giuridico elaborato sulla base codicistica potrebbe risultare non più esauritivo per una corretta interpretazione ed allora, di fronte allo smarrimento del giurista dinanzi a nuovi «tipi» contrattuali che esulano dallo schema fornito dal Codice Civile, si ripropone l'esigenza, o meglio, la necessità di un ritorno all'utilizzazione del metodo esegetico, quale punto di partenza per la costruzione di un nuovo «sistema»⁽¹²⁶⁾.

⁽¹²⁶⁾ Sul ritorno all'esegesi come necessità storica, cfr. N. LRTI, *La proposta della neo-esegesi*, prefazione a *Scuole e figure del diritto civile*, Milano, 1982, III-XI, secondo il quale «la neo-esegesi non significa abbandono del metodo sistematico, ma coscienza che l'unità del diritto, garantita dalle norme costituzionali, si svolge nella pluralità dei micro-sistemi. La neo-esegesi non contesta la legittimità del metodo sistematico, ma ne stimola il ritorno al terreno filologico: il giurista (...) deve ricostruire il sistema, o la pluralità dei sistemi, muovendo dalla *lectura legis* (...)».

⁽¹²⁵⁾ Ai criteri ermeneutici atipici i due Autori riservano una *Appendice*, collocata al termine del Titolo IV, p. 834 e ss., relativo al commento degli artt. 1131-1139 c.c. dedicati alla interpretazione del contratto.

La lettura degli scritti esegetici in tema di interpretazione del contratto suggerisce, inoltre, un diverso ordine di considerazioni, di carattere più specifico, nel tentativo di delineare più precisamente la posizione dei giuristi della Scuola in ordine alla materia trattata.

Si è più volte rilevato come l'aderenza al dettato legislativo caratterizzi in via primaria la produzione esegetica e come ciò ne costituisca il limite, in quanto essa appare improntata all'esigenza della certezza del diritto al punto da impedire una riflessione scientifica autonoma rispetto all'ordine concettuale «trovato» nel Codice Civile. Per altro verso, invece, la stessa aderenza al testo normativo comporta il merito indiscutibile di aver valorizzato il compito primo del civilista che consiste nella riflessione sulle norme quali sono offerte dal legislatore. La scienza giuridica è certamente scienza del diritto positivo, il quale delimita il campo d'indagine del giurista.

Nella materia dell'interpretazione dei contratti, il rispetto per la volontà del legislatore espressa nelle norme sembrerebbe doversi tradurre per gli esegetici nel rispetto per la volontà delle parti, mediante le regole contenute negli artt. 1131 e seguenti c.c.

Tuttavia, in questa materia traspare una certa autonomia di pensiero, comune a tutti i giuristi della Scuola, i quali, al di là degli strumenti forniti dal legislatore, la cui utilizzazione è ritenuta non vincolante, mostrano la ferma convinzione di voler dare il massimo rilievo alla volontà delle parti, quasi a prescindere dal contenuto della norma, nella quale trovano comunque conferma.

Appare, infatti, singolare come gli esegetici non ritengono che tali norme rivestano carattere precettivo, e, nel contempo, consacrano l'intenzione comune dei contraenti quale canone supremo intorno al quale ruota l'interpretazione dei contratti, ciò che emerge con evidenza dal fatto stesso che i criteri emmeneuici contenuti negli artt. 1132-1139 c.c. sono considerati quali corollari, talvolta meri strumenti, del canone primo stabilito nell'art. 1131 c.c.

Un tale atteggiamento consente di affermare che, spingendosi al di là dei «suggerimenti» forniti dal legislatore, questi giuristi valorizzano la funzione della volontà delle parti in materia d'interpretazione, in virtù del più ampio ruolo svolto dall'autonomia negoziale nell'intera materia del diritto privato, in un'ottica che certamente risente del clima culturale dell'epoca, dominata dal volontarismo filosofico che diventa volontarismo giuridico nel campo del diritto.